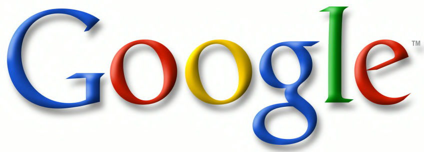



HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 887 634

Italy

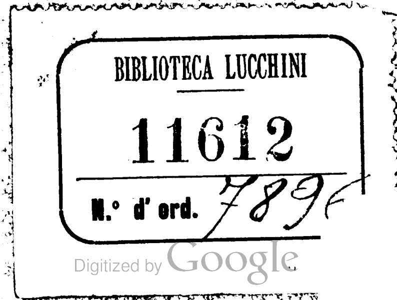
PROF. CAV. NICOLA DE-PEDYS

L'ABOLIZIONE
DELLA
MEDICINA LEGALE

RISPOSTA APERTA
A UNA CIRCOLARE DELL'ILL.MO SIG. PROCURATORE DEL RE
AVV. CAV. RAFFAELE CALABRESE



ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE MODERNA
Via del Giardino, 114
—
1905



PROF. CAV. NICOLA DE-PEDYS

Crim.

100

L'ABOLIZIONE

DELLA

MEDICINA LEGALE

RISPOSTA APERTA
A UNA CIRCOLARE DELL'ILL.MO SIG. PROCURATORE DEL RE
AVV. CAV. RAFFAELE CALABRESE



ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE MODERNA
Via del Giardino, 114

1905



PREMESSA

Il giorno 7 dello scorso aprile ricevetti la seguente lettera-circolare poligrafata:

« Roma, 1 aprile 1905.

« *Ill.mo Sig. Prof. Nicola De Pedys,*

« Ho fatto compilare un elenco di medici, chirurgi, ingegneri, architetti, ragionieri, calligrafi, acciò possano alla occorrenza essere adibiti dai signori Giudici Istruttori come periti legali.

« Essendovi compresa anche la S. V., mi permetto pregarla acciò si compiaccia dichiarare in iscritto se accetta di prendere parte ad un turno di servizio, che per i signori medici e chirurghi, sarà settimanale, e per gli altri mensile.

« Ho creduto opportuno ciò fare, non solo perchè si abbiano prontamente i periti che secondo i casi possono occorrere, ma anche per evitare possibili preferenze.

« *Il Procuratore del Re*

« Calabrese ».

Ne fui sorpreso vivamente.

Per motivi di amor proprio professionale, che spiegherò in questo opuscolo, mi era deciso di non rispondere affatto, e di rimanere così escluso dal turno di servizio che mi veniva proposto; ma riflettendo poscia che tale mia esclusione non poteva passare inosservata, essendo io uno dei pochissimi medici esercenti in Roma specializzati nella medicina-legale, anzi essendo io di tale scienza professore libero docente; considerando, d'altra parte, anche in quali torbide acque navighi, da qualche tempo, qui in Roma la Giustizia, ho deciso di esporre al pubblico nella seguente *Risposta aperta* i motivi che mi inducono a non accettare la indecorosa proposta che l'illustre signor Procuratore del Re ha creduto di farmi.

Oso credere che chi avrà la cortesia di leggere questo modesto mio scritto non si dorrà di aver perduto il suo tempo, perchè, se non altro, vi troverà una nuova e stupefacente, ma forse non inutile, illustrazione di quel famoso detto che, per quanto vecchio, sembra diventi ognor più valido col volger degli anni: *Videbis, fili mi, quam parva sapientia regitur mundus!*

N. De-Pedys.

ALL'ILL.^{MO} SIGNOR PROCURATORE DEL RE IN ROMA

Il provvedimento esposto nella lettera che Ella, ill.^{mo} signor Procuratore del Re, si è compiaciuto, per bontà sua, di inviare anche a me medico-chirurgo, da circa trent'anni specializzato nel ramo della medicina legale, è stato certamente ideato, scritto e firmato dalla S. V. con la più sincera convinzione di compiere un'opera utile ed insieme giusta.

Invero, tra le innumerevoli importantissime questioni che da tanti anni si discutono in questo nostro bel paese parolaio, capacissimo di regalare al mondo sempre nuove geniali creazioni, ma incapace di dare a sè stesso il più modesto organamento amministrativo inspirato a un po' di quel senso pratico che fa prosperare le nazioni, è anche quella che riguarda le perizie legali. Questione non soltanto tra quelle che vennero sinora più discusse, ma altresì tra quelle che non hanno la minore importanza per il bene sociale, se è vero che una buona amministrazione della Giustizia è, come sempre si è creduto, fondamento principale dello Stato. Se ne

è discusso tanto da doversi ritenere che i legislatori siano abbastanza illuminati in proposito per potere dare a questa materia, se non altro, un assetto che in qualche modo corrisponda ai bisogni della Giustizia; ma poichè pare eziandio tuttora discretamente lontano il giorno in cui si possa inaugurare in Italia la via delle riforme seriamente efficaci, la S. V. ha pensato, per ciò che riguarda le perizie giudiziarie, di prendere intanto, nella misura concessa ai suoi poteri, il provvedimento di cui si è compiaciuta di darmi comunicazione, e mediante il quale, come Ella afferma, ha voluto conciliare con la prontezza del servigio che i periti giudiziari possono essere chiamati a rendere nel Foro la più assoluta imparzialità, rimuovendo con esso perfino il sospetto di qualsiasi favoritismo.

Non si può, dunque, dire che il provvedimento escogitato e preso dalla S. V. non sia inspirato al più sano dei criteri; ma il guaio è che il desiderio lodevolissimo di compiere ciò che sinceramente Ella credeva opera buona le ha siffattamente tolto la netta percezione delle cose da impedirle alcune considerazioni di non lieve importanza, le quali, anzi, senza il detto scusabilissimo acciecamento, Ella, non ne dubito, sarebbe stata in grado di fare egregiamente da sè: non avendole fatte, permetta a me di sottoporle al suo retto ed illuminato giudizio.

Naturalmente, nella mia qualità di medico

legale esaminerò la Sua lettera soltanto dal punto di vista della scienza che professo; ma Ella sa benissimo, illustre signore, che nel nostro paese, dove un primato, da nessuno contesogli, è, pur troppo, quello tristissimo dei reati contro l'incolumità personale, i nove decimi almeno delle perizie giudiziarie sono proprio basate sulla medicina legale, cosicchè Ella non vorrà, ritengo, trovare del tutto fuor di luogo che un vecchio cultore della medesima ardisca di manifestarle il suo pensiero in proposito.



La S. V. per i bisogni della giustizia ha fatto compilare un elenco dei medici, chirurghi, ingegneri, architetti, ragionieri e calligrafi, e non so perchè non anche dei chimici, degli armaiuoli, dei meccanici e di quanti altri possono in qualsiasi momento essere chiamati a portare in servizio della Giustizia le cognizioni e l'esperienza delle loro singole professioni. Ma per conto mio, volendo occuparmi, come dissi, dei soli medici legali, comincerò col posare un quesito che mi sembra di fondamentale importanza.

La S. V. parla di medici e chirurghi in generale, senza alcuna distinzione, senza alcuna aggiunta esplicativa, senza alcuna riserva; di guisa che rimarrebbero avvolti nel più profondo mistero i criteri con cui tale elenco venne compilato se non risultasse che con esso la S. V. ebbe

sopratutto di mira *l'evitare possibili preferenze*. Dato quest'unico criterio, poichè nessun altro almeno venne reso noto agli interessati, dato questo unico criterio che presiedette alla compilazione del suo elenco, se ne deve necessariamente dedurre che la S. V., per evitare ogni e qualsiasi preferenza, vi ha fatto senz'altro inscrivere tutti i medici e chirurghi che dimorano ed esercitano in Roma, e così, applicando alla scienza i meravigliosi principî della eguaglianza sociale, ha assegnato con la più grande imparzialità a tutti i medici di Roma, da Guido Baccelli all'ultimo — per ordine di tempo e di merito — degli studenti laureatisi in quest'anno, il loro bravo turno di servizio. Con tale genialissima trovata Ella ha attuato, insomma, una specie di leva o di coscrizione scientifica, analoga in tutto a quella militare, poichè la legge glie ne offre altresì la coattiva sanzione con l'articolo 210 del Codice Penale, comminante pene per i medici che rifiutino l'opera loro di periti.

Con tale, ripeto, genialissima trovata, evidentemente ispirata, bisogna convenirne, ai più puri principî della democrazia, degna anzi della gloria della Grande Rivoluzione, la S. V, si è già assicurato — chi potrebbe dubitarne? — il monumento per il giorno, più o meno prossimo. in cui risplenderà, superbamente raggiante,... il Sole dell'Avvenire! Nessun socialista collettivista infatti, era arrivato a pretendere di voler socia-

lizzare, municipalizzare e governizzare — mi permetta queste brutte desinenze — anche la Scienza, cosicchè Ella, senza neppur sospettarla, si trova già in tal guisa piedestallato quale gloriosissimo precursore del socialismo.... più futuro!

È vero, peraltro, che la S. V., considerando forse che l'articolo 210 surricordato non venne, per quanto si sappia, applicato mai, poichè infatti esso non varrebbe certo a garantire lo scrupolo e la serenità di un medico eventualmente costretto, con la minaccia delle sanzioni penali, ad eseguire un'autopsia, od a studiare una infermità mentale o a giudicare della gravità di una ferità; è vero, dico, che per queste ragioni, o sia pure per la grande bontà della S. V., di cui bisogna esserle grati, Ella ha subordinato alla loro accettazione l'iscrizione dei medici nei registri..... della leva da lei ordinata, cosicchè abbiamo un arruolamento volontario invece di un arruolamento obbligatorio, ma non è men vero che cotesto soldatesco sistema di reclutamento, volontario o no, cotesto elenco dei medici chiamati a servire la Giustizia, fatto senza scelta di sorta alcuna per..... evitare preferenze, possiede, purtroppo, il gravissimo ed irrimediabile difetto di cui la S. V. non si è avveduta e che io intendo di dimostrarle.

Col turno di servizio nei Tribunali di Roma, imparzialmente uguale per tutti i medici della città, o almeno per tutti quelli che abbiano ac-

cettato l'iscrizione, si giunge a questo mirabile risultato: che in un paese come il nostro, ove tutto si ottiene sulla base di titoli e di diplomi, d'ora innanzi, per beneplacito della S. V. Ill.ma, soltanto il titolo ed il diploma di medico legale non avranno più alcun valore, e in un paese dove non è permesso nemmeno la medicazione di un mulo a chi non abbia il diploma di veterinario, chiunque abbia finito alla meglio i suoi anni di Università può essere creato, o peggio ancora, può crearsi da sè, di punto in bianco, medico legale facendosi iscrivere nell'elenco bandito dalla S. V., e può così senz'altro esercitare un ramo della medicina nel quale, assai più che in vari altri rami, occorrono speciali cognizioni ed occorre sopratutto una buona dose di esperienza, oltrechè di intelligenza e di sagacità.

Livellati, così, tutti i medici dinanzi alla legge, o meglio, nel servizio della legge, viene per essi fissato un turno di servizio che comprende nello stesso tempo e nelle stesse condizioni quanti abbiano una laurea in medicina e in chirurgia, siano poi essi, specialmente, ostetrici, psichiatri, nevrologi, patologi, oculisti, dentisti e via dicendo. Se il giudice istruttore avrà bisogno di un responso circa la presunta infermità mentale di un imputato, dovrà ricorrere ai lumi dell'ostetrico, qualora un ostetrico sia di servizio in quella data settimana; e se si tratti di riferire intorno a uno stupro o

ad un infanticidio, alla sua chiamata vedrà invece presentarsi lo psichiatra o il dentista!

La medicina legale viene in tal guisa puramente e semplicemente abolita. Infatti, chi vorrebbe dedicarsi da ora innanzi a questo specialissimo ramo della medicina quando bastasse esercitarne qualsiasi altro per esser messo alla stessa stregua di chi abbia in quello consumata la parte migliore dell'esistenza? Quando insomma tutti gli studi e tutte le fatiche compiute per divenire provetto medico legale non giovassero menomamente ad acquistare beneficio alcuno di lavoro, nè di particolare considerazione, e nemmeno di soddisfazione professionale, dal momento che con tale sistema, ineffabilmente socialista; i più difficili casi di medicina legale potrebbero venir sottoposti ai medici meno esperti in questa scienza, lasciandosi poi alla mercè della sorte una volta ogni tanto, al medico legale la descrizione di una tenuissima ferita o l'inutile autopsia richiesta dalla legge per semplice formalità!

Questa completa *abolizione di fatto* della medicina legale, derivante dal provvedimento preso dalla S. V., è talmente evidente che non ha bisogno di essere ulteriormente dimostrata, bastandone a tale scopo, come per ogni cosa di fatto, la semplice enunciazione, la quale di per sè stessa presenta insieme con la cosa tutta l'assurdità e l'ingiustizia che sono collegate con essa.

Ecco così un altro esempio eloquente delle

inevitabili conseguenze di assurdo e di ingiusto alle quali conducono certi sublimi postulati della demagogia socialista.

Anche questo provvedimento che, certamente senza colpa dell'autore de' suoi giorni, è affetto da siffatta tabe demagogica, darebbe lo stesso bel risultato a cui conduce ogni altra consimile umana aberrazione: vale a dire la soppressione di un raggiunto umano progresso, l'eclisse totale di una già compiuta conquista civile, avendo in fin dei conti la medicina legale avuto vita ed esistenza non già perchè nel Tempio della Scienza si esigano, come negli altri sacerdozi, diversi gradi di dignità e di gerarchia, ma perchè il Sapere che assurge ad unico Vero, nella stessa guisa della energia cosmica la quale parimenti è unica, si trasforma e si rivela ne' suoi vari aspetti a beneficio dell'individuo e della società quanto più col progredire del loro incivilimento viene a trionfare nelle varie sue applicazioni il concetto direttivo di tutta quanta la Natura, quello cioè che può quindi dirsi « provvidenziale » della *divisione del lavoro.*

« Il posto che spetta alla medicina legale nel campo delle scienze mediche — scriveva pochi anni or sono l'esimio prof. L. Borri in una sua splendida prolusione — è stabilito, in maniera che non comporta dubbiezze, nè contestazioni, da una necessità politica e sociale che, fino da antichis-

sima epoca di fatto, se non di diritto, le diè vita » (1).

A questa necessitá politica e sociale che ha dato vita a tutto un corpo di dottrina affatto speciale, la quale esula dall'ambito delle singole mediche discipline e spazia in un vastissimo campo suo proprio, con un speciale materiale di studio che sempre più va estendendosi e, pur troppo, suscitando continui dubbi nell'animo del medico-legale, la S. V., acciecata dai lodevolissimi scopi che non ho mancato di porre in rilievo, non ha pensato menomamente; ed ha perciò soppressa ed abolita la medicina legale, senza neppure avvedersene! Mi permetta quindi, illustre signor Procuratore del Re, di mostrarle non già l'importanza di questa scienza come scienza a sè, la qual cosa può anche darsi non l'interessi menomamente; ma piuttosto di porle sott'occhio i danni enormi che con la completa abolizione da Lei voluta di tale scienza potrebbero derivare alla Giustizia di cui Ella è così integro, prudente ed avveduto custode.



Se la S. V. vorrà degnarsi di fissare la sua attenzione sulla grande penuria che ha l'Italia di veri e sperimentati medici legali, dovrà di leg-

(1) L. Borri — *La funzione scientifica e sociale della medicina forense. Prolusione al corso di medicina legale letta il 25 gennaio 1898 nel Teatro Anatomico della R. Università di Modena.* — Firenze, Stabil. Tipogr. Fiorentino, 1898.

gieri convincersi che precisamente questa deplorevole deficienza, deplorevole tanto più in un paese ove la medicina legale, ben si può dirlo, è stata creata, ma nella quale purtroppo, come in tante altre cose, ci siamo lasciati sorpassare da altri popoli meno infingardi e più positivi; questa deficienza, dico, Ella, se ne convincerà, è una delle cause principali per cui l'amministrazione della Giustizia è ben lontana tra noi dalla desiderabile perfezione. E chissà quante volte proprio Ella, vecchio e perito magistrato, avrà dovuto constatare come appunto in giudizi medici o incompetenti, o precipitati, o errati si trovasse troppo spesso la prima radice di errori giudiziarî che in materia penale portarono ora a condanne esorbitanti, ora a scandalose assoluzioni, ed in materia civile condussero a sentenze che sembravano più presto informate ad arbitrio che a ponderato giudizio! Per la mia lunga pratica di medico-legale potrei citare innumerevoli esempi di processi assolutamente disastrosi, e non per la Giustizia soltanto ma altresì per l'erario dello Stato, per essere stati fondati sopra una errata perizia medica; e l'enorme quantità di revisioni di perizie, continuamente rese necessarie da siffatti errori, conferma la mia asserzione. Voglio citarne uno e non ho bisogno di andarne alla ricerca molto lontano, poichè mi basta il grande processo che tuttora si svolge davanti alla Corte di Assise di Perugia e del quale tutta Italia si è

con tanto interesse occupata: il processo Modugno. Come Ella ben sa, il primo medico invitato dal pretore a visitare il cadavere di Cenzina Di Cagno-Modugno, e altri due medici chiamati subito dopo, dichiararono causa della morte la ferita per arma da fuoco nella regione temporale sinistra, con proiettile nella massa cerebrale. Tutti tre avevano scambiato il foro di egresso del proiettile pel foro d'ingresso! Or bene, un medico legale, abituato ad esaminare le ferite e le cause loro da un punto di vista affatto speciale, ad esaminarle con particolari osservazioni alle quali il medico clinico non è adusato, e ad investigare altresì, ponendole in relazione con le ferite, mercè l'indispensabile intuito professionale, di cui parlerò a suo luogo, una quantità di piccole cose e di minute circostanze che clinicamente nessuna relazione hanno con la ferita ma che valgono spesso più di ogni altra ad illustrarla dal lato giuridico, non avrebbe tardato a constatare che il foro scambiato da quei tre medici pel foro d'ingresso del proiettile era invece il foro di uscita; e il proiettile stesso che quei tre medici avevano ritenuto fosse rimasto nella massa cerebrale, dal medico legale, con diligenti osservazioni, non esclusivamente mediche, ma altresì pratiche e preziose coadiuvatrici della istruttoria giuridica, sarebbe stato certamente rinvenuto nel materasso, ove infatti.

dopo l'erroneo responso medico sopra ricordato, venne rinvenuto.

Quando quel grosso granchio preso dai tre medici chiamati dalla Giustizia venne constatato, il magistrato dovette ricostruire *ab imis* la tragedia, e in quella tardiva ricostruzione, se non altri errori, certo parecchie inesattezze dovevano necessariamente avvenire che le parti in causa, come è naturale, afferrarono nel proprio interesse. Ora ognun vede che se fin dal primo momento un medico legale avesse investigato sul fatto in tutte quelle minute particolarità che solo alla sua pratica potevano apparire, e se il giudice istruttore avesse anche scelto uomini veramente competenti nella balistica e nella ingegneria, o il processo non sarebbe stato fatto, perchè si sarebbe assodata la versione subito emessa del suicidio, ovvero si sarebbe invece posto in chiaro il fatto criminoso in modo che il processo sarebbe riuscito, come esser doveva, della massima semplicità, senza alcuna sequela di discussioni inutili e scandalose. Ma, purtroppo fra tutti i medici chiamati ad illuminare la Giustizia non uno ve n'era che tra i suoi titoli avesse anche quello indispensabile che dimostrasse in lui la necessaria dottrina e la necessaria pratica di medicina legale, e così si è imbastito ancora una volta uno di quei processi, tanto frequenti in Italia, che costano somme enormi all'Erario; senza contare poi l'incalcolabile danno di tempo e di lavoro da tante persone subito, e il danno mo-

rale, non meno incalcolabile, che proviene allo intiero paese dallo sciupio della facoltà psichica dell'attenzione, già cotanto scarsa e debole in Italia, così frequentemente rivolta alle Corti di Assise tramutate in teatri di spettacoli ben poco edificanti!



Per riconoscere l'assoluta necessità che le perizie giudiziarie vengano affidate a chi abbia almeno qualche pratica di medicina legale basta esaminare alcune delle circostanze che più frequentemente rendono necessari alla Giustizia i lumi della medicina, quali sono, per esempio, le concause nelle morti violente, il pericolo di vita, l'indebolimento permanente di un organo, lo sfregio e la deformazione in seguito a ferite, la malattia insanabile, le simulazioni di infermità e tante altre specialissime circostanze che scaturiscono esclusivamente dalle sanzioni della nostra codificazione penale e civile, e nelle quali perciò il responso medico-legale diventa base sostanziale del relativo procedimento, cosicchè esso può semplificarlo ed abbreviarlo, o viceversa complicarlo e prolungarlo all'infinito secondo la chiarezza, la precisione e la inoppugnabilità del responso medesimo, e secondo quindi l'intuito e la cognizione sicura delle esigenze giuridiche che tale responso è chiamato a soddisfare.

Un semplice sguardo ad alcune di queste circostanze basterà, credo, a dimostrare alla S. V. la ragione d'essere della medicina legale che Ella, senza riflettervi su troppo, ha senz'altro, con atto draconiano, soppressa; di quella scienza, cioè, nella quale la medicina si è specializzata quando mirò ad indagare, giusta la definizione dell' illustre De Crecchio, *la violazione del Diritto per tutto ciò che concerne la personalità umana.* Ho voluto ricordarle questa semplice e felicissima definizione perchè da sè sola basterebbe a indicare il cumulo di speciali cognizioni forensi di cui deve munirsi il medico legale, e delle quali gli altri medici, per quanto valenti nella clinica o in altre singole discipline, non hanno di solito nemmeno la più tenue infarinatura.



Concause.

L'articolo 367 del Codice Penale contempla le *concause*, cioè quei casi in cui la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto.

Il PUGLIA, nel suo *Manuale di Diritto Penale ad uso dei medici periti* (1) dice:

Per concausa nell'omicidio non bisogna intendere qualsiasi circostanza preesistente e sopravvenuta al fatto la quale concorra con l'azione delittuosa a produrre l'evento mortale, ma quelle condizioni preesistenti *ignote* al colpevole, e quelle cause sopravvenute e *indipendenti* dal suo fatto senza il concorso delle quali la morte non sarebbe avvenuta... Tali condizioni e cause sono *concause* in quanto si aggiungono ad una lesione personale e formano con essa l'insieme delle condizioni necessarie a produrre la morte. Il che importa che tra l'azione della causa prima e l'azione della causa seconda vi debba essere un rapporto di connessione rispetto alla morte. Ora il constatare questo rapporto di connessione è dovere del perito medico; spetta a lui considerare la esistenza e l'indole delle concause per valutare quanto di esse si sia aggiunto al fatto violento...

(1) PUGLIA — *Manuale di diritto penale ad uso dei medici periti*, pag. 193 — Milano, Società Editrice Libraria, 1894.

A leggere questa chiarissima esposizione del concetto della concausa parrebbe, a tal riguardo, così bene definito il compito del perito, da potersi, nei quesiti che vi si riferiscono, chiedere a qualsiasi medico il relativo responso. Invece è questa una delle materie di perizie ove più spesso i medici spropositano allegramente, perchè gli svariatissimi casi che possono presentare le concause a seconda della loro natura fisiologica, anatomica o teratologica e patologica sono di solito talmente complicati dalle circostanze giuridiche che le pongono in dipendenza o in indipendenza assoluta e in dipendenza o in indipendenza relativa dal fatto criminoso, che soltanto uno studio diligente ed una lunga pratica di siffatta materia può mettere il perito medico al sicuro da abbagli. Per avere un'idea delle difficoltà che i detti svariatissimi casi possono presentare basta dare uno sguardo al largo contributo di profondi studi che medici-legali insigni e giureconsulti sommi hanno portato in questi ultimi anni nell'argomento, quali, per esempio il Filomusi-Guelfi (1), lo Stoppato (2), il Borri (3), il To–

---

(1) Filomusi-Guelfi — *Sulla questione delle concause Studio medico-legale* — Pavia, 1893.

(2) Stoppato — *Durata delle ferite ed incuria dell'offeso.* Temi Veneta, 1892, pag. 438.

(3) Borri L. — *Sulla valutazione delle concause in tesi di lesioni personali.* Giornale di medicina legale, anno III, 1896, n. 2.

SCANI (1), il MAJNO (2), l' IMPALLOMENI (3), il FULCI (4), il BARSANTI (5), il LONGHI (6), il MORTARA (7), il BRUSA (8), MARIO CARRARA (9) e altri non pochi. Tutta questa letteratura medico-legale che si riferisce alle concause; ordinariamente dai medici clinici, ai quali incombe tanta altra materia di studio, non si conosce neppur di vista; cosicchè spesso avviene che, non avendo essi neppure una idea approssimativa di ciò che s' intenda per concausa, vengono fuori a questo proposito con responsi amenissimi come, per citarne uno, il seguente di data non remota. Si trattava di un individuo giacente in letto per malattia e che, adirato contro il suo medico curante, il quale,

---

(1) TOSCANI D. — *Le lesioni personali ed il Codice Penale del Regno d'Italia.* id. id. n. 1.

(2) MAJNO — *Commento al Codice Penale italiano. Delitti contro la persona.* — Verona 1893.

(3) IMPALLOMENI — *Il Codice Penale italiano illustrato.* Parte speciale. Vol. III. — Firenze, 1891.

(4) FULCI — *Cause preesistenti e cause sopravvenute in materia di lesioni personali.* Nell'opera, *L' intenzione nei singoli reati.* Vol. I, pag. 197 — Messina, 1883.

(5) BARSANTI — *Della non cura e della cura non adatta considerate come concause nelle lesioni secondo il Codice Penale italiano.* Corte suprema, anno XVI, 1891, parte penale, pag. 897.

(6) LONGHI — *La responsabilità del feritore per il prolungamento della malattia per causa altrui.* Roma, 1893.

(7) MORTARA — *La responsabilità del feritore nel caso che le conseguenze delle lesioni siensi prolungate per incuria dell'offeso.* Giurisprudenza italiana, vol. XLV, 1893; II, 341.

(8) BRUSA — *Della concausa dell'omicidio.* Rivista penale, Vol. XXX, 1889, pag. 5.

(9) CARRARA M. — *Le lesioni personali e le loro complicazioni in rapporto alla responsabilità individuale.* Riforma medica, anno XII, 1896, vol. II pag. 112, 123, 139.

secondo lui, aveva sbagliato la cura, gli sparò contro un colpo di rivoltella. Ebbene per la ferita riportata dal medico il perito ritrovò una *concausa*... nella malattia del feritore! (1)

Vero è che a tale responso meraviglioso egli era stato in certo qual modo guidato, da un errato quesito postogli dal giudice, ma l'ignoranza di costui in fatto di medicina legale non scusa l'ignoranza dell'altro; anzi direi piuttosto che l'aggrava, in quanto che siccome i giudici istruttori, per le ragioni che esporrò più innanzi, non vengono scelti, di solito, tra i magistrati di maggiore coltura e di più versatile ingegno, diventa tanto più doveroso per il perito la conoscenza di siffatte materie.

(1) Vedi procedimento penale contro Pompei Salvatore, parte lesa Dottor Grura.



Pericolo di vita.

Già fino dal 1888 in un mio opuscolo (1) rilevai quanto danno arrechi alla Giustizia la facilità con la quale i medici in generale, e più particolarmente i medici addetti agli ospedali, ammettono nei feriti il *pericolo di vita* quando in realtà questo pericolo non esiste; e fin d'allora notai che tale errore, frequentissimo nei periti non versati nella medicina legale, deriva dalla ignoranza loro del pericolo di vita secondo il concetto giuridico.

Essi, infatti, ignorando che a norma del nostro diritto penale il pericolo di vita *deve essere in atto e non in potenza,* sono propensi ad ammetterlo ogniqualvolta temano successioni morbose che possano compromettere l'esistenza. Per essi, insomma, sussiste ciò che la legge non considera affatto, e cioè.... il pericolo del pericolo; e così basta, per esempio, che una ferita abbia traversato le pareti di una cavità viscerale, anche senza ledere gli organi contenutivi, perchè la ritengano come *pericolosa di vita,* potendosi sviluppare la pleurite, la pleuropolmonite, ecc., se

(1) De Pedys N. — *I magistrati al letto dei feriti negli ospedali* — Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1888.

si tratta di una ferita penetrante nella cavità del petto; ovvero, se la ferita penetrò nella cavità ventrale, la peritonite, l'entero-peritonite, e via dicendo. Nè di questo si può far loro colpa, perchè il medico clinico ha tutto il diritto di prevedere qualsiasi conseguenza da una ferita. E questo punto di vista clinico era in perfetta armonia col Codice Penale Pontificio e con quello Borbonico, come è tale con quello tuttora vigente in Austria, pei quali codici il pericolo di vita esisteva ed esiste senz'altro, ogni volta che un'arma sia penetrata in una cavitá splacnica, bastando questo fatto, pei detti codici, a dimostrare nel feritore la deliberata volontà di uccidere. Ma poichè il diritto penale italiano non è fondato sulla volontà malvagia, e quindi tiene conto soltanto del danno materiale, senza curarsi di ogni altra astratta considerazione, bisogna che il pericolo di vita risulti da un complesso sintomatologico manifesto, e non già da altri fatti che possano prodursi in seguito. Perciò il medico legale, il quale, al contrario del medico clinico, non deve *prevedere*, ma deve semplicemente *vedere*, non può emettere un giudizio di pericolo di vita per il solo fatto della penetrazione della ferita in una cavità viscerale, ma, come vuole la nostra legge, deve formare il suo giudizio considerando quella lesione e le condizioni del ferito quali le rinvenga nel momento della visita.

Non ho bisogno, poichè questo mio scritto

è rivolto ad un magistrato, di dilungarmi ora a mostrare quali gravi conseguenze possano derivare ad un imputato dal fatto di una relazione medica la quale dichiari un pericolo di vita là dove questo pericolo non esista. Conseguenze gravissime, beninteso, per i poveri diavoli soltanto; perchè a chi abbia mezzi finanziari basterà chiamare a discarico un perito che abbia qualche nozione di medicina legale, il quale non tarderà quindi a mettere le cose a posto; cosicchè un identico fatto delittuoso può essere espiato da un individuo magari con cinque anni di reclusione, e da un altro con pochi mesi soltanto! Ora io lascio a Lei, illustre magistrato che, ispirato dai grandi principî della Rivoluzione, ha imposto l'uguaglianza di tutti i medici nel servizio della Legge, lascio a Lei, dico, giudicare se una Giustizia così equamente impartita corrisponda realmente al santo principio della Legge uguale per tutti, o non piuttosto alle più barbare forme di disuguaglianza basate oggi sulla prepotenza del denaro, come furono nel Medio Evo sulla prepotenza della spada.





Indebolimento permanente di un organo.

Anche per ciò che riguarda questo argomento, l'applicazione della medicina va subordinata a quei principî giuridici a cui è informata l'opera del legislatore, poichè se anche qui il sanitario interpretasse l'articolo relativo con vedute d'indole esclusivamente medica, il suo responso non corrisponderebbe allo scopo forense pel quale il giudice l'ha richiesto.

Innumerevoli sono le questioni medico-legali che si riferiscono all'indebolimento di un senso o di un organo, a cominciare da quelle che riguardano queste stesse parole come, ad esempio, se la parola *organo* debba essere intesa nel senso morfologico, ovvero nel senso funzionale. E qui abbiamo i pareri dell'IMPALLOMENI (1), del PUGLIA (2), dello ZIINO (3), del BORRI (4), del CA-

(1) IMPALLOMENI — *Op. cit.* Vol. III, pag, 177.

(2) PUGLIA — *Op. cit.* pag. 204.

(3) ZIINO — *Estimazione giuridica delle lesioni personali.* Prontuario di clinica forense. — Napoli, 1886.

(4) BORRI L. — *Le lesioni traumatiche di fronte ai codici penale e civile ed alla legge sugli infortuni del lavoro.* — Milano, Soc. edit. libraria, 1899.

MOUS e del LUSCHI (20) e di tanti altri insigni-professori che si sono occupati della materia, i quali ritengono col MAJNO (21) che

...la parola *organo* deve essere intesa non già nel senso anatomico e restrittivo, ma in senso fisiologico e comprensivo delle varie funzioni animali, e che perciò quando una funzione si compie mercè il concorso di varie parti organiche e si vengano queste a scemare per modo da debilitare permanentemente la relativa funzione, ricorrono gli estremi del debilitamento di un organo.

È chiaro che siffatti particolari punti di vista non sono davvero propri di tutti i medici, i quali, anzi, in buona fede, sono naturalmente tratti ad applicare agli articoli del Codice le pure nozioni mediche apprese nelle cliniche, commettendo così assai spesso gravissimi errori, con quel buon esito per la Giustizia che continuamente si vede.

Così pure è necessario che, per ogni singolo caso relativo all' indebolimento permanente, come per tutti gli altri da cui derivino conseguenze di natura parimenti giuridica, quali appunto sono ordinariamente tutti i casi per cui si richiede l'ausilio del medico-legale, è necessario, dico, che il medico chiamato a servire la Giustizia si tenga al corrente delle sentenze che la Corte Suprema di Cassazione tratto tratto emana in proposito,

---

(20) CAMOUS E LUSCHI — *Il nuovo Codice Penale italiano illustrato colla bibliografia e colla giurisprudenza formatasi dal gennaio 1890 al luglio 1895* — Firenze, 1895.

(21) MAJNO — *Op. cit. § 2357.*

sentenze le quali, come è noto, hanno nel nostro diritto, al pari degli *Acta Principum* e dei *Responsa prudentium* nel Diritto romano, quasi forza di legge per tutte le pratiche applicazioni che il Codice non ha potuto contemplare. E tanto più è necessario il tenersi al corrente di tali nozioni, inquantochè avviene, non di rado, che la Corte Suprema modifichi con nuove sentenze i suoi precedenti apprezzamenti circa un dato caso. Così, per esempio, con una sentenza di alcuni anni fa, essa aveva ritenuto che la perdita di un solo dente non costituisse indebolimento permanente dell'organo della masticazione, ma occorresse almeno la perdita di due denti a qualsiasi distanza l'uno dall'altro essi fossero delle arcate dentarie, mentre in seguito, con altre sentenze, ha dichiarato che a costituire tale indebolimento basti la perdita di un solo dente. È certo che i medici i quali, dedicati ad altri studi, non possono seguire questo continuo variare della Giurisprudenza in simili questioni, non sono poi in grado di pronunciare in proposito giudizi sicuri e inoppugnabili, ed anzi è questa una delle tante cause degli errori frequenti in cui cadono nelle perizie affidate loro, donde il deplorato e deplorevole ingente numero di revisioni che continuamente si rendono necessarie. Nè d'altra parte è possibile che la Giurisprudenza non codificata sfugga a quella perpetua variabilità che ho rilevata, e possa fissarsi per qualche lungo periodo di tempo

con maggiore o minore precisione, come avviene per ogni altra materia giuridica contemplata dal Codice. Le sentenze di Cassazione, che spesso si contraddicono a vicenda, come ho mostrato, contribuiscono, è vero, a perpetuare le indecisioni, e talvolta anche l'equivoco, rendendo così tanto più difficile lo studio e l'opera del medico-legale; ma questo continuo movimento della Giurisprudenza è, per chi ben rifletta, indice del suo stesso continuo progredire essendo in fondo tutto l'umano progresso, come ormai è ben noto, una continua ascensione in forma di spirale i cui ritmici ritorni non sono che nuove spinte ad avanzare, cosicchè per l'intiera umanità anche i suoi apparenti regressi sono sempre tanto di guadagnato nel suo cammino. Chi esamini con acutezza questo meraviglioso meccanismo del progresso umano, troverà certamente in esso il fondamento filosofico di quella divisione del lavoro che ne moltiplica l'energia, e che Ella, illustre signor Procuratore del Re, per ciò che riguarda la medicina legale, non ha voluto tenere in conto alcuno.

Mi dilungherei troppo se volessi continuare in tale guisa ad illustrare, sia pure altrettanto sommariamente, ogni altro campo della medicina legale ove più facilmente incespicano e cadono i periti non versati in questo ramo delle scienze mediche, ma ai quali tuttavia Ella vuole imparzialmente affidare il servizio della Giustizia. Ac-

cennerò ancora soltanto, assai fugacemente, ad alcuni altri specialissimi ardui compiti che sogliono presentarsi nelle perizie medico-legali, e mi basterà anzi semplicemente ricordarli alla S. V. perchè senza dubbio sia tratta a riflettere se non sarebbe stato opportuno, pur non trascurando in ragionevoli limiti la lodevole imparzialità da Lei voluta, il dare anche qualche peso al cumulo di speciali cognizioni e di specialissima pratica che quei compiti richiedono.

Così Le ricorderò le particolari indagini relative alle lesioni personali, indagini che tanto spesso e volentieri sono in tutto o in parte trascurate dai periti.... non periti, come, ad esempio, la natura dell'arma che produsse una data ferita, se questa fu prodotta da un arma sola o da più, quale fosse la posizione del feritore o dei feritori, la profondità della ferita, se questa avvenne a corpo vivo o a corpo morto, e, quando si tratta di ferita prodotta da arma da fuoco, tutte le indagini relative alla distanza, per la quale con gli esplosivi odierni più non valgono i vecchi criteri degli effetti della polvere e della forza impulsiva del proiettile.

Le ricorderò ancora le specialissime cautele doverose per il medico-legale nelle autopsie richieste in caso di veneficio, per le quali cautele neppure gioverebbe attenersi fedelmente alle innumerevoli minutissime disposizioni stabilite dalle circolari ministeriali del 24 novembre 1872

e del 21 febbraio 1881. D'allora in quà, nella tecnica delle autopsie fatte a scopo di ricerche tossicologiche, i progressi della scienza hanno introdotto non poche modificazioni, delle quali solo il medico-legale si è tenuto al corrente come di quelle che interessano soltanto la sua specialità. Noto, anzi, a questo riguardo, che anche le analisi chimiche di ogni genere, spesso necessarie per assodare una generica, debbono essere fatte sotto la guida e sotto la direzione del medico legale, il quale perciò deve essere altresì molto versato in questo genere d'indagini a cui gli altri medici sono ordinariamente del tutto profani.

Ancora Le ricorderò le difficilissime e molteplici questioni medico-legali relative all'infanticidio ed all'aborto, e gli svariatissimi e subdoli mezzi adoperati per compierli; questioni che tanto più si complicano e si aggravano nell'infanticidio accidentale, spesso conseguenza fatale del parto precipitoso; e le questioni non meno difficili e delicate che il giure civile ed il giure penale fanno sorgere nella gravidanza e nel puerperio, negli stupri violenti e negli attentati al pudore, questioni insomma innumerevoli di cui la medicina comune non ha motivo alcuno di occuparsi.

Le ricorderò infine, per non dilungarmi più oltre neppure in questa semplice enumerazione, i casi di simulazioni di ogni genere, tra le quali, dopo la promulgazione della Legge sugli infortuni nel lavoro, sono divenute tanto frequenti e,

direi quasi, di moda, quelle che riguardano le lesioni personali. A tale riguardo, anzi, aggiungerò che più ancora delle proprie e vere simulazioni sono difficilissime a studiarsi le esagerazioni delle lesioni, per le quali si può vedere, a mo' d'esempio, una lieve abrasione epidermoidale trasformata, per opera stessa segreta del paziente, magari in un gravissimo flemmone, allo scopo evidente di impinguare, all'ombra della legge, l'indennità a cui egli agogna. Tanto può purtroppo l'avidità del denaro che una legge di così alta importanza e di vera giustizia sociale qual'è quella dell'assicurazione contro gl'infortuni del lavoro si risolve, in tal modo e troppo spesso, in una losca speculazione a danno della industria, a danno degli Istituti di assicurazione e a danno, in ultimo, anche degli stessi operai che, suggestionati dalla speranza di procurarsi denaro senza fatica, vagheggiano e ruminano tali mezzi, più o meno morali, per riuscire ad elevarsi all'*alto* grado di *inabili* al lavoro, e di abilissimi quindi all'ozio, al vizio, alla delinquenza; cose che sono, rispetto al lavoro, precisamente la faccia opposta della medaglia. Per tutti questi casi, come per ogni altro caso di simulazione, più che mai si rende manifesto che se ogni perito è medico, non tutti i medici sono periti, poichè è qui che valgono sopratutto, oltre alla dottrina, la lunga pratica e l'avveduta esperienza; essendosi veduti valentissimi sanitari, vere illu-

strazioni della medicina, lasciarsi abbindolare, peggio che scolaretti, da persone furbe e per giuuta ammaestrate alla simulazione da cognizioni scientifiche altrui.

Oso credere che quanto ho sinora esposto abbia destato qualche dubbio nell'animo della S. V. circa la bontà del provvedimento preso a tutto danno della medicina legale; anzi se, oltre al leggere, Ella vorrà anche meditare un poco su quanto, a sì larghi tratti Le ho posto innanzi, chissà che non l'assalga anche il dubbio di aver commesso ciò che nella lingua povera si potrebbe esprimere con varie parole molto significative, ma che io non saprei significare, con eufemismo, proporzionalmente decoroso.

Siccome, però, il non voler riconoscere i propri errori è difetto dell'umana natura, e precisamente degli uomini non superiori, immagino già la S. V. arzigogolare su tutte le ragioni che possano in qualche modo difendere quel suo provvedimento e ricercare le espressioni per una più o meno convincente apologia.

Forse Ella ribatterà: « Sta bene tutto quanto il prof. De Pedys dice della medicina legale; ma i medici legali in Roma sono due o tre al più, di modo che s'io seguissi il parer suo i lavori peritali diverrebbero *monopolio* di questi pochissimi specialisti, mentre, d'altra parte, *non essendovi alcuna disposizione di legge che faccia distinzione tra i medici* da chiamarsi in servizio

della Giustizia, è chiaro che tutti i medici hanno ugualmente diritto ad esservi adibiti. Inoltre se si escludessero dalle perizie medico-legali coloro che non hanno speciali diplomi e titoli di competenza in tali lavori, come farebbero a impratichirvisi i nuovi laureati, e come potrebbero formarsi quei nuovi sperimentati medici-legali nella cui penuria il De Pedys pel primo ravvisa uno de' gravi malanni dell'amministrazione della Giustizia?

Obiezioni che se a primo aspetto possono sembrare gravi cadono da sè stesse non solo per il semplice lume della logica e del buon senso — belle cose queste, ma pur troppo non sempre accessibili a tutti — bensì anche per il lume convincentissimo dei fatti. Esaminiamole dunque, illustre signor Procuratore del Re, ad una ad una; e se non riuscirò a convincerla del suo equivoco involontario, sebbene originato, ripeto, da un'idea benefica, vorrà proprio dire che Ella vuole di per sè stessa escludersi dal numero di quegli uomini veramente superiori i quali sanno all'occorrenza sinceramente e lealmente riconoscere quegli errori nei quali tutti, nessuno escluso, possiamo cadere.



Il monopolio della medicina-legale.

La parola « monopolio » deve avere impressionato certamente la S. V., tanto più in un paese come il nostro, ove purtroppo sono acclimatate e prosperano le tristi piante delle più sfacciate camorre. Ma non bisogna, tuttavia, esagerando in senso opposto, immaginare camorre e monopolî anche là dove, per natura stessa delle cose, non possono formarsi. Se pochissimi sono in Roma i medici-legali l'affidare esclusivamente ad essi le perizie giudiziarie, o almeno quelle più delicate e più ardue, deve e può sembrare non un' ingiusta prerogativa nè una biasimevole preferenza, come la S. V. ritiene, bensi, un atto di prudente amministrazione della Giustizia; e, ben lungi dal costituire un inammissibile monopolio, non sarebbe in fine che pura e semplice equità. Il ritenere diversamente sarebbe precisamente come gridare al monopolio quando vediamo, per esempio, in teatro talune parti artistiche continuamente affidate ai soliti attori. Si capisce che vi siano dei cani i quali, credendosi capaci di fare altrettanto, trovano ingiusto che certe parti ven-

gano sempre eseguite da quei pochissimi artisti che nel teatro lirico o nel drammatico riescono ad eccellere sugli altri; e non mancano neppure i maestrucoli di lingue i quali trovano ingiusto che sia stata conferita al prof. Trombetti e non ad essi una cattedra di filologia. Ma, a parte queste livide, meschinissime invidie, in realtà tutti debbono convenire che se negli innumeri campi delle umane attività ve ne sono alcuni ove di monopolio non si possa proprio parlare, essi sono appunto quelli delle arti e delle scienze, dove colui il quale, grazie alle attitudini ed alle qualità speciali di cui è debitore alla natura, e grazie anche alle proprie fatiche, sia riuscito finalmente a farsi valere, è naturale che debba venir di preferenza chiamato ad esercitare quella speciale arte o quella speciale scienza contro chi, per un motivo quasiasi, non abbia potuto o saputo acquistare a tale preferenza uguale diritto.

Una uguaglianza assoluta quale Ella, signor Procuratore del Re, impone ai medici per ciò che riguarda la distribuzione dei lavori peritali medico-forensi, è altrettanto assurda quanto sarebbe una imparziale distribuzione dello stesso genere di tutti i lavori che si riferiscono ad ogni altro ramo della medicina. Vi è forse qualcuno che abbia mai sognato di trovare ingiusta, per esempio, la *preferenza* accordata nell'occasione, poniamo di un « lieto evento » ad un insigne ostetrico quale il senatore Morisani, ed abbia

pensato che *per evitare simili preferenze* si sarebbe dovuta eliminare qualsiasi scelta, ma lasciare invece che la sorte, o magari un turno di servizio, come Ella mostra di preferire, affidasse ad un medico qual si fosse l'importante incarico? E se la sorte, o il turno di servizio, avesse concesso tanto onore e tanta fortuna a qualche sanitario supinamente ignorante, come purtroppo ve ne sono, indegni di esercitare l'arte medica per virtú d'un diploma di laurea chissà in qual modo ottenuto? Ma non conosce Ella, signor Procuratore del Re, a quale grado di imperizia e di asineria possono arrivare siffatti medici? Bisogna proprio dire che Ella non ne abbia alcuna idea positiva, poichè ha dichiarato, anzi ha statuito, che tutti i medici sono egualmente buoni per il servizio della Giustizia da Lei amministrata. Così essendo le cose, permetta che io Le consigli la lettura del secondo volumetto di una mia opera *Osservazioni medico-legali sul nuovo Codice Penale*, (1) e precisamente del capitolo che ho dedicato all'articolo riguardante l'imperizia nella propria arte o professione. Ivi troverà, tra vari altri edificantissimi casi, distesamente narrato quello di un medico che, credendo di estrarre dalla vagina di una disgraziata puerpera la placenta non ancora espulsa, le trasse fuori invece parecchi me-

(1) De Pedys N. — *Osservazioni medico-legali sul nuovo Codice Penale.* Vol. 1° *Della Brutale malvagità.* Vol. 2° *Delle Lesioni personali.* — Roma, 1888-1889.

tri di intestino, non avvedendosi dell'enorme errore nemmeno quando, per le ripetute rotture da lui praticate dell'intestino stesso, la fuoriuscita delle materie fecali gli imbrattava le mani!

E vedrà anche quale meravigliosa perizia medico-legale venisse redatta in proposito dai medici non legali chiamati dalla Giustizia in seguito alla morte della infelice in quella guisa « operata »; e vi troverà narrato come io potessi, insieme col compianto professore Roseo, insegnante di medicina legale nell'Università di Roma e col dott. Cavi, mostrare il fenomenale errore di quei periti i quali trasformavano un gravissimo fatto di imperizia professionale in un assassinio per mandato, e come rimettessimo quindi le cose al posto, ma non, purtroppo, il cervello di quei periti, nè la vita di quella donna tanto barbaramente o meglio animalescamente uccisa. Legga, legga, illustre signor Procuratore del Re, la modesta mia opera che mi permetto di indicarle anche perchè, essendo stata citata da illustri trattatisti, ho motivo di credere che tra le molte pubblicazioni ispirate dal nuovo Codice Penale, non sia stata tra quelle di minore importanza; legga il capitolo che Le ho additato e si convincerà, ne sono certo, che se vi sono medici eccellenti, degni di ogni rispetto e di gratitudine, ve ne sono altresì di quelli ai quali l'accordare il beneficio di un turno di servizio nei tribunali è un vero delitto. Eppure sono appunto codesti medici, sfug-

giti con terrore dai clienti, che gridano contro il monopolio della medicina-legale monopolizzata..... dai medici-legali; sono costoro che reclamano, in nome del diritto alla vita, un turno di servizio almeno nei tribunali, per poter, sia pure magramente, compensare in qualche modo l'assoluta mancanza di quei clienti che si ostinano a non voler sperimentare la loro « abilità ».

Ella, signor Procuratore del Re, impietosita dalle loro lunghe grida e dai reiterati lamenti, ha accordato il turno richiesto, senza riflettere che se il diritto alla vita è sacrosanto per tutti non è necessario, per questo, che si debbano affidare difficili lavori di scienze mediche, con gravissimo danno sociale, a chi la vita potrebbe onestamente guadagnare, facendo, anzichè il medico, il macellaio o il beccamorti. Ma gli uomini, in generale, sono facilmente proclivi a lasciarsi impietosire... quando la carità non sia da farsi a proprie spese; e ciò è tanto vero che io, senza timore di recare offesa al pietoso animo della S. V., posso con la massima certezza asserire che qualora, Dio ne La guardi, fosse colpita da una malattia, poniamo, degli occhi, Ella non chiamerebbe a farsi curare e tanto meno a farsi operare, quel povero diavolo che trovasse nel tribunale addetto al servizio medico della Giustizia, secondo il turno da Lei stabilito: ma ricorrerà invece all'opera di uno specialista, e di preferenza all'opera di quello che godrà meglio di qualunque altro la sua fiducia.

Se, dunque, questa *preferenza* esiste di fatto per forza ineluttabile e per la ragione stessa delle cose, ed esiste a favore non solo di ogni speciale ramo della medicina, ma anche a favore di quei singoli medici che in ciascuno di tali rami maggiormente si distinguono e acquistano fama, perchè soltanto alla medicina legale dovrà esser negata questa preferenza nei lavori che sono appunto di sua pertinenza esclusiva?



Mancanza di disposizioni legislative.

La parola *fiducia* poco sopra adoperata mi basterà a demolire un altro castello di carte: quello cioè della seconda delle obiezioni da me prevedute, la quale anch'essa, secondo l'apparenza, è validamente fondata.

« Nessuna disposizione di legge stabilisce delle distinzioni tra i medici da chiamarsi in servizio della Giustizia ».

Verissimo! Ma ciò non significa davvero che tutti i medici abbiano, per conseguenza, uguale diritto di esere adibiti ai lavori peritali medico-forensi. Se nessuna disposizione legislativa ha mai stabilito che tali lavori debbano di preferenza affidarsi a quei medici che maggiormente possano dimostrare la loro conoscenza e la loro pratica della medicina-legale, ciò dipende semplicemente dal fatto che di simile disposizione non vi è stato mai bisogno. La Legge invero, addossando tutta la responsabilità dell'istruttoria al giudice a cui questa sia stata affidata, gli ha lasciato in pari tempo, com'era logico e giusto, la più ampia facoltà di adibire all'ufficio di perito quel medico

che il suo criterio e la sua coscienza gli facessero ritener più idoneo ad esercitarlo. Insomma per tacito consenso della Legge stessa, la scelta del medico che potesse occorrere in un affare di giustizia è subordinata, come in ogni altro caso in cui occorra l'opera medica, puramente e semplicemente alla fiducia di chi deve di quell'opera valersi e che di tale scelta abbia tutta la responsabilità.

Donde la conseguenza che un giudice il quale debba chiedere alla scienza medica un importante responso non si lascia certo impietosire dai lamenti di un mediconzolo... sparuto, ma ricorre invece all'opera di quel medico che ritenga più idoneo a risolvere il quesito ch'egli debba proporgli e che, naturalmente, sarà piuttosto un medico legale, anzi che un ostetrico disoccupato o un dentista fallito. Perchè il legislatore ravvisasse necessario lo stabilire che le perizie medico-legali fossero affidate di preferenza ai medici legali bisognava che avesse preveduto l'imprevedibile ; che avesse cioè preveduto che un giorno sarebbe frullata nella testa d'un Procuratore del Re l'idea sublime d'un provvedimento contrario ad una doverosissima scelta che per sua natura s'impone da sè stessa.

La verità di quanto asserisco è talmente evidente che non avrebbe bisogno, credo, di ulteriori dimostrazioni. Tuttavia voglio ancora aggiungere per debito di giustizia che non è questa

la prima volta che un alto magistrato si lasci commuovere dalle proteste di miseri sanitari reclamanti la loro parte alla poco lauta mensa dei lavori peritali giudiziari. Nessuno, è vero, si era mai lasciato commuovere al punto di arrivare, acquetando la propria coscienza all'ombra della imparzialità, ad un provvedimento draconiano come quello con cui la S. V. ha decretato addirittura la soppressione della medicina legale; ma non molti anni addietro un Primo Presidente di questa Corte d'Appello — anch'egli appunto, non so se più impietosito o seccato dalle solite grida di coloro che inveivano contro i monopolizzatori delle perizie giudiziarie, e il monopolizzatore per eccellenza, contro cui lanciavano i loro strali più avvelenati era proprio io che, contro ogni mio merito, beninteso, godevo più di chiunque altro la fiducia di tutti i giudici istruttori, dai quali perciò era assai spesso prescelto — per levarsi d'attorno la turba dei postulanti mandò ai giudici istruttori una circolare con la quale, rimproverandoli di quella loro preferenza, li invitava ad assegnare gli incarichi delle perizie mediche con maggiore giustizia distributiva.

Quella circolare, noti ciò bene la S. V., invitava semplicemente, e cioè *consigliava*, non *costringeva* come fa ora il suo provvedimento; cosicchè lasciava pur sempre al giudice la possibilità della esclusione del medico che egli avesse motivo di ritenere del tutto inetto, o la cui capacità non

lo affidasse troppo, almeno in certi casi, mentre l'attuale provvedimento, spingendo la giustizia distributiva al più sublime cacume socialistico, vuole distribuiti gli incarichi peritali, dai più facili ai più difficili, tutti nella stessa misura a dotti ed a somari!

Ebbene, conosce la S. V. la risposta collettiva che ebbe il detto Illustrissimo Primo Presidente e che venne firmata da tutti i Giudici istruttori funzionanti nell'anno 1893-94 nel Tribunale di Roma? Ella potrebbe trovare quella risposta negli archivi del Tribunale stesso, ma, per risparmiarle la noia di ordinarne la ricerca, glie la pongo io stesso sott'occhio perchè la legga. Vedrà se ne valga la pena! Essa venne presentata al Presidente del Tribunale ch'era allora il cav. Capaldo.

La S. V. Ill.ma ci ha dato cortese comunicazione della lettera di S. E. il Primo Presidente della Corte di Appello con cui deplorandosi il modo come finora si è proceduto dal nostro Ufficio nella scelta dei periti, si richiamano in vigore le precedenti disposizioni date in proposito. Noi, pur facendo ossequio ai desideri espressi per una più equa ripartizione degli incarichi di perizia, e pur apprezzando l'elevato sentimento di giustizia distributiva che ha sempre informato le parole di S. E., teniamo a dichiarare che mai nessuna nomina è stata dettata da atto di mero favoritismo, sebbene l'apparenza dei fatti abbia convinto diversamente l'E. S. Nell'esercizio del nostro difficile e delicato ministero non abbiamo avuto altra guida che la nostra coscienza, altro criterio che quello di *stabilire nei processi una base generica che potesse nei pubblici dibattimenti rimanere incrollabile di fronte agli attacchi non sempre leali di una difesa interessata a demolirla.* Se quindi,

animati da questo sentimento, si è alcune volte preferito qualche perito che più degli altri ci affidava per la sua capacità e rettitudine, non crediamo con questo di esser venuti meno al nostro dovere, nè di avere violato regole disciplinari o gerarchiche, o messo in non cale i suggerimenti sempre apprezzabili delle autorità superiori. La E. S. ben comprende che chi assume la responsabilità della buona riuscita di un'istruttoria penale non può attendere sempre a certe norme le quali nulla hanno di assoluto, ma devono applicarsi se e in quanto i supremi interessi della Giustizia non soffrano detrimento.

« Noi, quindi, abbiamo la coscienza di non aver meritato le parole di severo biasimo rivolteci da S. E. il Primo Presidente, le quali ci fanno dubitare che sia venuta meno in lui quella fiducia che ci è tanto necessaria nel disimpegno di funzioni così delicate. Convinti che il magistrato non deve essere neppure sospettato di parzialità, noi, anzichè un rimprovero con una forma che evidentemente presuppone sospettose diffidenze, avremmo preferito di essere esonerati dall'incarico della istruzione penale, lieti di ritornare alle più comode e tranquille funzioni di giudici collegiali. Il dubbio espresso da S. E. sulla nostra imparzialità, confermato anche dopo le contrarie e coscienziose assicurazioni della S. V. Ill.ma, ed il richiamo severo alle norme di disciplina e di gerarchia, ci tolgono quell'autorità e quel prestigio che dobbiamo conservare su tutti e contro tutti. Ed è appunto per questo che col più rispettoso ossequio per l'opinione espressa dal Primo Presidente abbiamo creduto conveniente di fare la presente dichiarazione, con preghiera che sia comunicato alla prelodata S. E., affinchè il silenzio non sembri la confessione ed il riconoscimento di una colpa.

E dopo ciò vorremmo poter sperare che ci sia restituita quella fiducia senza di cui non riteniamo possibile rimanere più oltre nell'ufficio d'istruzione penale.

(Seguono le firme).

Questa risposta dei signori Giudici istruttori mi sembra molto... istruttiva. E mi pare che si presterebbe altresì a talune considerazioni ben poco confortanti sulla Magistratura che attualmente funziona nella Capitale del Regno; sovra il modo di sentire, in verità non troppo elevato che essa ha del proprio ufficio, e sulla famosa « indipendenza » della Magistratura che ogni tanto sentiamo proclamare a parole nelle aule del Parlamento da chi ha su di essa il supremo governo.

Il surriportato documento, infatti, dà ragione ad un facile confronto: si vede con quale sentimento di dignità e di fierezza i Giudici Istruttori erano ancora capaci, pochi anni addietro, di ribellarsi non già ad una *imposizione*, ma ad un semplice *consiglio* o *invito*, nel quale tuttavia avevano ravvisata una menomazione della stima e del rispetto dovuti ad essi per l'altissima funzione sociale di cui sono rivestiti. Figurarsi poi se sarebbero stati disposti a chinarsi come pecore dinanzi a un ordine o a una disposizione superiore come quella della S. V., signor Procuratore del Re, la quale non solo lede il loro prestigio, ma viene a turbare grandemente l'esercizio di quell'altissima funzione di cui essi soli hanno la responsabilità, poichè vieta loro di servirsi, come a buon diritto sempre fecero, e come e dove e quando meglio credono, dei medici-legali nei quali abbiano maggiore fiducia e della cui opera la loro coscienza li rassicuri, imponendo loro invece di

servirsi del medico, buono o cattivo che sia, che troveranno volta per volta indicato nel meraviglioso turno di servizio dalla S. V. escogitato!

I giudici che hanno l'incarico di istruire i processi debbono bensi essere vigilati dai magistrati superiori, affinchè la loro capacità e la loro abilità nel disimpegno di si delicata mansione possano venir controllate; ma tale controllo deve esser determinato dal risultato stesso dell'opera loro, risultato che riuscirà sempre o soddisfacente o deplorevole secondo che le istruttorie siano state affidate a giudici valenti o a magistrati inetti ed incapaci. E poichè la loro valentia o la loro inettitudine nell'istruire processi relativi ai reati contro l'incolumità della persona viene appunto dimostrata dal modo con cui si sanno regolare nelle relazioni, che in questi processi diventano necessarie, colla medicina forense e che ne sono, anzi, il fondamento, il volere imporre un medico qualsiasi ai Giudici Istruttori ed il vietare ad essi la libera scelta è proprio volere che anche i più valenti tra loro corrano il rischio di condurre delle istruttorie in modo disastroso per la Giustizia, la qual cosa meglio dimostrerò più innanzi occupandomi dei magistrati di fronte alla Medicina Legale.

Qui aggiungerò ancora che di quanto io vado asseverando i magistrati tutti, tranne forse e unico in tutta Italia, anzi nel mondo intiero, la S. V., sono profondamente convinti, ed in prova Le

potrei fornire un' infinità di lettere che nella mia lunga pratica medico-legale ricevetti relativamente a questo argomento da grandissimo numero di magistrati; ma per non aggravare di troppo la mole di questo mio scritto riporterò soltanto le ultime due, ricevute da cospicui magistrati, nel momento in cui lasciavano l'Officio ove, per tanti anni, prestai l'opera mia. Ella vedrà quale importanza dessero questi magistrati all'opera del medico-legale e come in conclusione la Giustizia stessa, per mezzo dei suoi ministri seri, sia la prima a deplorare che vengano al suo servizio adibiti sanitarii i quali troppo spesso, nè per dottrina, nè per le altre indispensabili qualità che passerò più innanzi in rassegna, non corrispondono menomamente ai bisogni di essa.



CORTE DI APPELLO
DI
ROMA

Roma, 28 . . . . . 1905.

Egregio Prof. De Pedys,

Lasciando, dopo sette anni, la presidenza della Corte di Assise di Roma, sento il dovere di rivolgere a Lei una parola di encomio e di conforto.

In tutte le cause nelle quali l'accertamento della generica, ed in specie le autopsie cadaveriche, furono da Lei eseguite, mai si verificarono nel contradditorio dei pubblici dibattimenti, lacune od imperfezioni, ed i nuovi periti indotti dalle parti furono sempre dalla evidenza dei fatti obbligati a riconoscere come complete ed esaurienti le sue perizie scritte.

Non così, pur troppo, si è avverato in alcuni gravi processi nei quali invece le omissioni e le inesattezze delle perizie istruttorie, abilmente confutate e discusse, provocarono immeritate e spesso inattese e dolorose sconfitte alla Giustizia.

Ricordo, al proposito, che il Procuratore del Re, Carlo Travaglia, quella gloria giudiziaria, troppo precocemente rapita all'Amministrazione della Giustizia, pensava di *doversi costituire in Roma un collegio di periti giudiziari, presieduti dalla S. V.* con nomina regia e con stipendio fisso. Solo così, a giudizio di quell'esperto e dotto magistrato, si sarebbe potuto assicurare la maggiore possibile sollecitudine ed esattezza in quelle affermazioni peritali generiche, che pei voti della legge e i bisogni della Giustizia, dovrebbero costituire la base invulnerabile dell'azione del giudice penale. E si sarebbe forse pur limitato, se non del tutto impedito, il triste spettacolo al quale oggi ci fanno assistere i signori periti che corrono all'agone dei pubblici dibattimenti. Essi spesso, desiosi di popolarità, suggestionati dall'ambiente, e, peggio ancora, avvelenati da gelosie professionali, dimenticano i sacri doveri del perito giudiziario, e lungi dall'offrire, sereni e imparziali, la loro esperienza e la loro scienza quale efficace e nobile contributo al retto andamento della Giustizia, sorgono invece audaci e imperterriti a sostenere, spesso anche contro la evidenza dei fatti e del senso comune, le opposte tesi dell'accusa e della difesa, lieti e soddisfatti di aver contribuito al trionfo dell'una o dell'altra, e sovratutto di essersi reciprocamente ingiuriati e vilipesi dentro e fuori le aule della Giustizia.

Auguro, egregio Professore, tempi più calmi e più sereni all'amministrazione della Giustizia penale in questa nostra Roma, e a Lei mando le più sincere espressioni di stima e di affetto.

Suo aff.mo
DIONISIO VITELLI.



PROCURATORE
DEL RE IN ROMA

Roma, 14 gennaio 1904.

Stim. Prof. De Pedys,

La ringrazio per le cortesissime parole che si è compiaciuto rivolgermi e Le assicuro che con vero dolore, mi separo come dai colleghi, anche da Lei che per oltre un ventennio ammirai quale scienziato valoroso e profondo ed insuperato medico-legale, la cui opera dette alla Giustizia i più splendidi trionfi. Nelle discussioni in Tribunale e in Corte d'Assise, nello studio delle generiche, nelle ricerche pazienti e difficili io l'ebbi compagno e maestro, alleato sempre nella lotta contro la delinquenza.

Io Le mando un affettuoso saluto e con questo l'augurio che prosegua nella luminosa Sua carriera con fortuna pari alla eccezionalità degli altissimi suoi meriti.

Dev.mo
PAULUCCI.

Tornando al provvedimento della S. V., illustre Procuratore del Re, esso insomma, da qualunque lato lo si esamini, e sotto la luce di qualsiasi obiezione, vacilla e ruina in ogni sua parte.

Ma dopo tutto, per convincere la S. V. dell'errore in cui è involontariamente caduta, io non aveva neppure bisogno di dilungarmi in tanti ragionamenti nei quali ho indugiato piuttosto per chiunque altro vorrà leggere questa mia aperta risposta, mentre per provare a Lei tutta l'assurdità di quel suo provvedimento mi sarebbe

bastato porla alle strette con la seguente semplicissima domanda:

— Troverebbe Ella giusto e conveniente che le funzioni di Procuratore del Re fossero esercitate, senza preferenze di nessun genere, e quindi per turno di servizio, indistintamente da tutti i Magistrati?....

Sono sicurissimo che Ella si affretterebbe a rispondere negativamente, senza nemmeno poter trovare troppo fuor di luogo lo strano paragone, poichè, vorrà convenire, ritengo, che per le funzioni di medico non occorre minor livello di intelletto, di studio, di abnegazione di quello che sia richiesto dalla funzione della Magistratura. Anzi, se i turni di servizio sono ammissibili e spesso anche opportuni là dove sia assoluta omogeneità di ufficio, come, per esempio, nei servizi per la sicurezza pubblica affidati alle guardie, nelle funzioni dei giurati nelle Corti di Assise, e via dicendo, qualche grado più alto di siffatta omogeneità parmi si potrebbe prima rinvenire nelle mansioni dei magistrati anzichè nell'esercizio delle varie disparatissime mediche discipline. Ella, tuttavia non ammetterebbe nel suo ufficio un turno di servizio aperto a tutti i Magistrati, compresi quelli a Lei inferiori. O perchè dunque ha voluto precisamente fare agli altri quello che non vorrebbe fatto a sè stesso?

Mi avvedo però che questa mia domanda è alquanto ingenua. Dimenticava che il perfetto socialismo vuole abolito anche il Vangelo!



Come si addiviene medici-legali.

E vengo finalmente alla terza apologetica obiezione altrettanto grave.... quanto le precedenti.

« Col sistema da me adottato, Ella forse dirà, tutti i medici, anche i più novellini, potendo essere adibiti alle perizie forensi, avranno modo di impratichirsi nella medicina legale, e così non rimanendo questa una specie di campo chiuso, aumenterà, con grande vantaggio della Giustizia, il numero dei medici sperimentati in questo speciale ramo della medicina ».

Un'obiezione di questo genere potrebbe sembrare uno scherzo, ma ho voluto prevedere anche questa perchè non riuscendo io a scorgere da nessuna parte quali seri motivi possano giustificare il provvedimento della S. V., non mi rimangono a combattere che simili ridicoli sofismi.

Invero, poichè il numero dei medici in Roma giunge nientemeno che a un migliaio circa, è logico supporre che nell'elenco generosamente bandito dalla S. V., e nel quale senz'altro può farsi iscrivere chiunque voglia aggiungere a' suoi

più o meno scarsi clienti la rispettabile Signora Temi, giungerà anch'esso ad una cifra abbastanza ingente, cosicchè è facile immaginare quanta esperienza e quanta pratica medico-legale possa conferire un turno di servizio settimanale che capiti loro due o tre volte..... nella vita.

Ma, scherzi a parte, avendo io, dopo tutto, serio motivo di ritenere che la S. V. ignori affatto come si diventi medico-legale, permetta che anche su questo riguardo io tenti di darle qualche schiarimento.

Anzitutto conviene ricordare che la medicina deve essere considerata non quale una scienza soltanto, ma altresì quale un'arte. Vi fu anzi un distinto scrittore, membro dell'Istituto di Francia, G. Larroumet, (1) il quale volle dimostrare che la medicina è piuttosto un'arte che una scienza, perchè, egli dice, la medicina si fonda più sovra un'intuizione e un naturale dono di comprendere che sulle cognizioni acquisite; ed infatti, egli aggiunge, un buon medico deve avere più spirito e ingegno che dottrina, più tatto e criterio che metodo. E il nostro Americo Scarlatti, sostenendo la stessa tesi (2) dimostrava che il così detto « occhio medico » corrisponde perfettamente a ciò che nell'arte musicale dicesi

(1) G. Larroumet — *Nouvelles Études de Littérature et d'Art* — Paris, 1900.

(2) Americo Scarlatti — *La medicina è un'arte o una scienza?* — « Scena Illustrata », Luglio, 1900.

« orecchio ». e notava anzi che la medicina ha comune con la musica questa disgrazia e cioè che « tutti se ne intendono ». Come, infatti, senza essere musicisti, tutti sogliono giudicare una nuova opera musicale, cosi non havvi donnicciuola che non conosca per ogni malattia qualche infallibile rimedio e non voglia all'occorrenza discutere una cura con gli stessi dottori. Orbene, senza preoccuparci di esaminare se nella medicina domini più l'arte o la scienza, è certo che entrambi vi hanno parte, cosicchè parmi potrebbe definirsi la medicina: « Un'arte che si serve di alcune scienze, e cioè la fisiologia, l'anatomia, la batteriologia e via dicendo». Ciò posto si capisce subito che non tutti coloro i quali si laureano in medicina sono medici, perchè per essere tali occorre in primo luogo avere sortito da natura certe particolari attitudini, precisamente come per diventar musicisti bisogna in primo luogo possederne la necessaria disposizione.

Eccomi pertanto a dire qualche cosa di quella particolare intuizione a cui già altrove ho accennato; la quale se è indispensabile a tutti i medici, non meno si rende necessaria nella medicina legale, ove, grazie appunto a siffatta particolare intuizione, anche un lievissimo fatto, apparentemente insignificante può in molti casi condurre ad indagini ed a rivelazioni della massima importanza. Di questi casi la S. V. ne co-

noscerà parecchi certamente; tuttavia, volendo darne un esempio tolto dalla mia stessa pratica, gliene ricorderò uno senza andare molto lontano.

Due anni indietro in casa del conte De Luca Resta venne assassinato il cameriere che era rimasto solo nell'appartamento. L'infelice, trascinandosi a stento, andò a cadere, senza aver potuto pronunciare parola, nella camera attigua all'ingresso dell'appartamento; cosicchè dall'insieme delle circostanze si ritenne dapprima che il disgraziato, avendo senza sospetto alcuno aperta la porta di casa, fosse stato immediatamente assalito e ferito a scopo di furto. Avendo io avuto l'incarico dal Giudice Istruttore, avv. Piredda, magistrato profondamente dotto ed integro, di ricostruire la tragica scena; praticate le mie indagini in ogni angolo dell'appartamento, mi convinsi, per certi indizi che rilevai nella camera da letto della vittima, che l'aggressione era avvenuta precisamente colà; e poichè l'assassino non avrebbe potuto attraversare tutta la casa e giungervi se non fosse stato persona ben conosciuta dalla vittima, fu cambiato indirizzo alle ricerche, sì che ben presto si giunse alla scoperta del colpevole. Egli era precisamente un amico intimo dell'ucciso.

Non ho la pretesa di avere citato con questo esempio un caso assolutamente straordinario di intuito medico-legale, perchè le opere che trattano siffatta materia ne offrono molti veramente

sorprendenti; ed io stesso, se avessi il tempo di ricercare nel mio archivio personale, potrei ricavarne molti altri ben più convincenti. Ma, così qual'è, anche quello surricordato parmi debba persuadere la S. V. della verità di quanto asserisco sul particolare intuito necessario nell'esercizio della medicina-legale; perchè se invece di un medico-legale fosse stato chiamato in quel caso un medico qualsiasi, fosse pure stato il più grande luminare della clinica, — si potrebbe quasi esserne certi — nessun altro lume avrebbe fornito alla Giustizia all'infuori di un semplicissimo reperto necroscopico quale ogni medico può essere capace di redigere. Vorrei, insomma, che la S. V. si convincesse che si diventa medico come si diventa musicista, o pittore, o architetto, e che in particolare modo poi si nasce medico-legale proprio come si nasce poeta! Perchè oltre a questo naturale intuito di cui ho parlato, e che nella medicina legale si fa valere fino dal primo momento in cui il perito viene condotto sul teatro di un delitto, e fino dalle primissime impressioni che egli sa valutare e coordinare per ricostruire la scena di sangue, al medico che voglia riuscire di qualche valore nella medicina legale, sono altresì necessarie alcune altre qualità difficilmente acquisibili quando Natura non le abbia elargite. Voglio dire una forza d'animo e di volontà che in certi casi deve poter giungere alla completa soppressione di ogni contrario

stimolo e persino d'ogni materiale bisogno; una completa abnegazione di sè stesso, la quale cosa include un coraggio che deve giungere sino all'assoluto disprezzo della propria vita; e infine un tale « amore dell'arte » da far dimenticare per essa tutta la meschinità di ricompensa materiale e morale, tutte le delusioni, tutte le amarezze che le sono riserbate.

Si capisce che queste qualità, non certo troppo comuni, e tanto meno facili a trovarsi riunite nello stesso individuo, non sono proprio indispensabili per poter redigere la descrizione di una lesione guaribile in otto giorni, nè per procedere ad un'autopsia di semplice formalità, ma non sono rari i casi di gravissima importanza in cui è precisamente dal complesso di tutte le dette qualità che risulta e si afferma in un medico legale tutta la sua valentia o viceversa tutta la inettitudine sua. E da quanto ho esposto si capisce altresì per quale motivo la medicina legale trovi un esiguo numero di appassionati cultori, per quanto a sua volta la Giustizia trovi sempre un grande numero di mestieranti disposti a servirla.

Avviene, insomma, per la medicina legale ciò che avviene in ogni altro campo della umana attività. Come accade, per esempio, che l'Italia pur avendo le più meravigliose spiaggie e le marine più pittoresche del mondo, non abbia quasi pittori di marine mentre tanti ne ha invece ed

abilissimi l'Inghilterra? Per il semplice fatto che a riuscire, non dico grandi, ma anche solo discreti pittori di marine, occorrono una forza di volontà, un'abnegazione, una fatica e magari del coraggio, quante non ne occorrono certo per ogni altro ramo della pittura; qualitá tutte le quali, per colpa in gran parte dei nostri sistemi àntipedagogici e antieducativi passati e presenti, troppo scarseggiano fra noi. Per diventare pittori di marine occorre l'ostinazione di tornare cento volte e con mille disagi di tempo e di luogo in quel dato punto per cogliervi, in quella data ora, un fugacissimo aspetto del mare, aspetto che come a tutti è noto è più mutevole della famosa « piuma al vento » e di certi nostri regolamenti burocratici; occorre rinunciare ad ogni agio, ad ogni comoditá, ad ogni allettamento del proprio studio e della propria abitazione per condurre una vita da marinai; e se si vuole ritrarre un mare tempestoso occorre pur anco affrontare al pari di questi e fatiche improbe e pericoli. Ecco perchè sono tanto scarsi in Italia i pittori di marine, la qual cosa non toglie che se domani lo Stato avesse bisogno di alcuni quadri del mare tutti gli imbrattatele vorrebbero averne l'incarico, e non mancherebbe forse un ministro che « per evitare possibili preferenze » affidasse tali incarichi..... alla sorte!

Così, e non altrimenti, avviene, ripeto, per le perizie medico-legali; e affinchè non creda

la S. V. che io abbia esagerato nell'esporre le speciali qualità che ritengo assai spesso necessarie in questo ramo della medicina, eccomi ad illustrargliele, poichè sono in grado di farlo, con esempi, tratti senza false modestie, dalla mia lunga esperienza.

Occorre, ho detto, oltre ad un naturale intuito, una buona dose di volontà che possa debellare ogni altro stimolo o sentimento. Così non potranno mai essere medici-legali coloro i quali dovendo, per esempio, procedere ad un'autopsia, la eseguiscono con una certa quale ripugnanza, e hanno persino paura d'insudiciarsi le mani e terrore addirittura di qualche abrasione dell'epidermide. Di siffatti settori ne ho conosciuti non pochi. Non possono essere medici-legali coloro, e son moltissimi, che in una esumazione, per esempio, abbiano bisogno di confortare le nari con qualche acuto odore che vinca il fetore, o di rinforzare lo stomaco con qualche eccitante, o per lo meno di tenere tra le labra il sigaro o la sigaretta. Per conto mio posso dire che, non essendo nè bevitore nè fumatore, non ho mai trovato necessario di diventare tale in quelle circostanze in cui tutta la mia attenzione doveva invece essere assorbita da ben altre cose. Quando nell'anno 1888, nel camposanto di Roma, si dovè eseguire l'autopsia di un cadavere sepolto da vari mesi, mancando colà, per provvidenza del nostro civilissimo paese, una camera incisoria, inizian-

dosene allora la fabbricazione, fu necessario l'operare all'aperto, non essendovi neppure una modestissima tettoia. Il fetore era tale da respingere a notevole distanza non solo il giudice istruttore avvocato Mosca ed il cancelliere, ma anche gli stessi necrofori, e persino il perito settore che avrebbe dovuto coadiuvarmi. Io, senza essenze aromatiche, senza liquori, senza sigarette, senza riparo d'ombra, senza aiuti, ma animato soltanto dallo scopo scientifico che dovevo raggiungere, rimasi quasi l'intera giornata ad esaminare pazientemente, diligentissimamente, ogni lacerto di quella putredine, e così finii col rinvenire nella cartilagine tiroide una ferita che era ancora visibilissima avendo tale cartilagine resistito allo sfacelo. Ne seguì un processo che levò grande rumore in quell'anno (1). Si trattava, infatti, di una giovine che si era uccisa precipitandosi da un quarto piano. Il marito era apparso disperatissimo ed il magistrato recatosi sul luogo con un medico ordinario non aveva potuto far altro che constatare il suicidio. Il medico aveva bensì osservato nella parte anteriore del collo una piccola lesione, ma, essendo la giovane caduta sulle gambe ed essendo quindi avvenuto il così detto insac-

(1) Si vedano nei giornali di Roma di quel tempo, i resoconti del processo contro Bianchi Giovanni accusato di assassinio per avere nella sera del 25 agosto 1888 ferito mortalmente la moglie Mariangela Buccetti che poi precipitò da una finestra nel cortile.

Si legga la espressiva nota che l'avvocato Giuseppe Orano pose (pag. 20) nel suo opuscolo *Sulle perizie medico legali!* Roma, tipografia Zappa, 1892.

camento, egli aveva senz'altro attribuita ad esso la lesione, ritenendola prodotta dall'urto della gola contro una grossa stecca di acciaio che la donna portava nel busto secondo l'uso che in quel tempo durava. Si era lasciato dominare talmente da questa sua prima impressione, che non si era neppure curato di verificare se la lesione fosse realmente soltanto esterna come egli la riteneva e come la descrisse nel verbale di perizia, giudicando in pari tempo la caduta dall'alto causa unica della morte avvenuta. Perció la sventurata venne senz'altro sepolta.

Dopo qualche tempo la voce sorta nel popolo ch'ella fosse stata invece assassinata dal marito, e qualche lettera anonima pervenuta alla Autorità giudiziaria, indussero questa ad ordinare l'esumazione; e la scoperta da me fatta condusse all'arresto del marito. Costui messo alle strette finì per confessare il delitto. Egli stesso aveva gettato la moglie dalla finestra dopo che in un impeto d'ira e di gelosia l'aveva uccisa con una coltellata nella gola. Fu condannato all'ergastolo.

Non occorre aggiungere che nei casi come quello dell'esumazione surriferita, e in cento altri casi quali nella mia lunga pratica medico-legale mi capitarono (le sole autopsie sommano già a diverse migliaia), non sempre basta una intensa forza d'animo per superare tutte le difficoltà che spesso ostacolano l'adempimento di un compito affidato dalla Giustizia, ma occorrono anche un

organismo di ferro ed una fibra ben robusta, doni anche questi che la Natura non concede prodigalmente. Ognuno si convincerà infatti di leggieri che non è da tutti, per esempio, il percorrere a piedi molti chilometri in luoghi impraticabili, sotto un rovescio di pioggia, nell'aperta campagna ove fu rinvenuto un cadavere; o il vigilare intere notti per sorvegliare e sorprendere un imputato che simuli la pazzia; o l'affrontare infezioni di ogni genere, o il superare infine vittoriosamente tutte le malattie più o meno gravi che anche l'uomo il più robusto deve ogni tanto necessariamente contrarre in simili continue e pericolose battaglie.

Ricordo. Il 6 gennaio 1887 fu ucciso un contadino della tenuta Cervara proprietà di un alto funzionario del Ministero della Giustizia. Il giudice istruttore, avv. Bocelli, ed io trovammo che il suolo era gelato. Dolorosa fu la lunghissima traversata dalla stazione ferroviaria al luogo ove era il cadavere.

Questo era incastrato nel ghiaccio. Il tempo trascorso dal momento del delitto — parecchi giorni — e le difficoltà per il trasporto a Roma, consigliarono l'autopsia immediata all'aperto nonostante la temperatura bassissima. Le mani doloravano per il freddo; gli istrumenti appena posati sul ghiaccio vi aderivano, sì che per staccarneli bisognava usare uno scalpello a guisa di leva. Ad un certo momento, il magistrato, io e

gli altri, non potendo resistere più oltre al freddo, chiedemmo un po' di legna agli uomini della tenuta. Avemmo un rifiuto perchè mancava... l'assenso del padrone. Non osammo di far aprire con la violenza la porta del magazzino, ma ci valemmo di alcuni pezzi d'una *staccionata* pressochè inservibile. Il proprietario, che in quel periodo di tempo era in auge, ebbe il coraggio di reclamare al Ministero contro di noi! Questi sono gli aiuti... morali a chi adempie con il massimo zelo ai doveri dell'ufficio.

Ricordo ancora. Negli ultimi giorni del carnevevale del 1888 mi buscai una grave broncopolmonite; ma se non mi fossi volonterosamente sottoposto allo strapazzo, che fu causa diretta della malattia, un gravissimo fatto di sangue sarebbe rimasto avvolto nel mistero. Si aggirava, in quel tempo, nella campagna romana una banda di briganti che tra le varie gesta compiute aveva incendiato la fattoria di Bernardo Tanlongo alle Frattocchie.

Pochi giorni dopo fu denunziato all'autorità giudiziaria il ritrovamento d'un cadavere maschile nella tenuta denominata Casali, presso il Ponte Nomentano. Sotto l'imperversare di una dirottissima pioggia seguii sul luogo il giudice istruttore e colà vidi il cadavere galleggiante nel mezzo di un ampia radura, la quale formava una specie di conca trasformata dalle aperte cataratte del cielo in una specie di lago. Per giungere fino

ad esso dovetti traversare a guado il laghetto. Trassi il cadavere ad un punto ove l'acqua era meno profonda, e trovai che la giacca ed il corpetto erano completamente aperti, e che sotto di essi era una ventriera anch'essa slacciata ed aperta. Non era difficile immaginare che si trattasse di un ucciso a scopo di depredazione. Le tasche erano vuote; tuttavia dal fondo di un taschino del corpetto trassi un piccolissimo oggetto talmente macero da non potersi quasi riconoscere. Era un pezzetto di carta e con molta pazienza riuscii a svolgerlo senza romperlo, cosicchè si potè, sebbene a grande stento, riconoscere in esso una ricevuta di lire 25 per un orologio d'argento, rilasciata da un orologiaio di una piccola città della Toscana a un tal sig. Carbone. Per poco che quello scritto fosse ancora rimasto nelle condizioni in cui lo rivenni, sarebbe divenuto assolutamente indecifrabile. Mercè tale indicazione e le ricerche opportune, si scoprì che il signor Carbone, che era appunto l'ucciso, era un tale uscito da poco dall'ergastolo di Portoferraio, ove era stato rinchiuso venticinque anni, portando seco diverse centinaia di lire economizzate lungo il tempo della reclusione, e consegnategli dall'amministrazione di quella casa penale quando riacquistò la libertà. Appena libero, si era affrettato a costituire una banda di malfattori, e i suoi stessi compagni, che furono poi assicurati alla Giustizia, lo avevano ucciso per depredarlo.

In quella circostanza, dunque, me la cavai

con una bronco-polmonite, ma più di una volta fui in pericolo di vita per infezioni di pus cadaverico, ecc.

Non parlo poi delle minaccie di vendette e delle aggressioni che dovei subire; come, ad esempio, da parte di quel maniaco che uccise il marchese Berardi, e che, essendo riuscito a spezzare la cigna che lo teneva fermo nel letto, m'avrebbe con un morso portato via una guancia se non fossi stato pronto a ripararmi. Taccio infine una quantità di altre peripezie ben note a tutti i magistrati che si succedettero in tanti anni presso codesto e molti altri Tribunali d'Italia, le quali perciò non potendo avere l'aspetto di millanterie, potrebbero tuttavia agli occhi della S. V. assumere quello di eccessiva temerità o di trascuranza di precauzioni. Ma poichè è pur vero che la S. V. non ha pensato affatto che tra i medici che qui in Roma servono da tanti anni la Giustizia ve ne potesse essere taluno meritevole, se non di « possibili preferenze », almeno di qualche riguardo; e poichè tra questi medici ebbi sempre l'onore di essere annoverato; per non continuare a ricordare io stesso quelle circostanze che, a parer mio, mi avrebbero dato qualche diritto a riguardi personali, lascerò ad altri la parola limitandomi, per non dilungarmi, a riportare soltanto ciò che da Napoli, nel 1884, l'illustre e compianto professore Giovanni Bovio scriveva al Prefetto ed al sindaco di Macerata. Da questa città, ove allora

io dimorava e svolgeva un corso di medicina legale, avendo fra i miei discepoli diversi degli attuali distinti magistrati come ad esempio il giudice Chinni, il Janiri, il Colantuono, ecc. mi era recato a Napoli per il colera; ed ecco le parole di Bovio, le quali, giova dirlo, furono, a mia insaputa, pubblicate in alcuni periodici politici e scientifici:

« Illustri Signori! Il dottor De Pedys, corso da Macerata a Napoli per curare i colerosi, è invaso dagli eroici furori della scienza. Si gitta dove il morbo più miete, *n'è colpito*, rialzato appena, torna più gagliardo di prima; cura, conforta, sana, esplora, raccoglie, ed in pochi giorni si fa degno dell'ammirazione di tutti. Egli intende la vera missione della scienza: carità illuminata ».

E dopo ciò, per concludere riguardo alla forza d'animo e di volontà, alla pertinacia, al coraggio, all'abnegazione di sè, che ritengo necessarie nell'esercizio della medicina, ripeto, e non mi stancherò di ripetere, che senza tali qualità che si possono tutte riassumere nella parola energia, nè il medico può affrontare con grande speranza di vittoria le malattie, nè colui che voglia dedicarsi alla medicina legale può pretendere di misurarsi ad ogni istante con delinquenti, con simulatori, con degenerati, con pazzi, ed immergersi con calma scientifica nelle più sanguinose

tragedie, e scendere con inflessibile freddezza in certe cloache sociali, non meno orrende dei gironi danteschi. Neppure il soldato, io credo, che arrischia la vita nelle guerre con la visione della gloria e sotto lo stimolo di entusiastiche suggestioni, può per tale riguardo paragonarsi col medico; e se io considero la mia carriera, la cui meta non è adorna da alcun ramoscello di alloro, se ricordo tutti i pericoli ai quali mi esposi senza alcun vantaggio, se contemplo l'enorme mole dei lavori medico-legali compiuti da me ed archiviati dai Tribunali, penso che qualora tutto ciò mi avesse procurato, non dico qualche bene di fortuna, ma qualche riguardo da parte di chi dovrebbe saper apprezzare tali fatiche, avrei tutto il diritto di ripetere ciò che il maresciallo Lefebvre, diventato, dopo essersi battuto in tutte le campagne napoleoniche, Duca di Danzica, diceva al suo compagno d'infanzia rimasto povero contadino. Costui, capitato a Parigi e invitato a pranzo dal maresciallo, non finiva più di ammirare e di invidiare le ricchezze che il suo antico compagno gli mostrava nel suo palazzo.

— E pensare - andava ripetendo - che da ragazzi conducevamo insieme al pascolo le vacche!

Stanco di questo ritornello, il Duca di Danzica gli fece una proposta.

— Senti - disse al vecchio villano - se lo vuoi, il palazzo che ti ho fatto visitare e tutto quanto contiene, dalle botti che hai veduto in

cantina sino ai cavalli e alle carrozze che sono nelle scuderie, tutto diventerà tuo, ma a questo patto. Ecco qui. Tu ti porrai nel mezzo del cortile ed io metterò due dei miei granatieri in ogni finestra coll' ordine di farti fuoco addosso. Se dopo ciò riescirai a scampare la vita, quà la mano, che tutto sarà tuo! *C'est comme ça que j'ai gagné tout ça!*

Il contadino, naturalmente, si guardò bene dall'accettare!

Dopo aver servito trent'anni la Giustizia, e dopo avere arrischiato in tale servizio cento volte la vita, non ho assicurato, nonchè un palazzo e carrozze e cavalli, neppure *un ben servito* per la vecchiaia; nondimeno ho il conforto, grazie alla generosità della S. V., di vedermi regalato.... di un turno di servizio in concorrenza cogli ultimi laureati. *C'était pas la peine!* - avrebbe esclamato il maresciallo Lefebvre, se dopo le sue gesta su tanti campi di battaglia invece di esser fatto Duca e Pari di Francia, fosse stato rimandato *à conduire ses vaches.* Ma a' suoi tempi quel « Sole dell'avvenire » che abbarbaglia la S. V. non aveva ancora incominciato ad illuminare la Giustizia!



Tra i varii elementi indispensabili, a parer mio, per divenire un vero medico-legale, ho annoverato anche « l'amore dell'arte »; ma di

esso non tratterrò diffusamente, perchè chi è in grado di comprenderlo, chi è in grado di capire come si possano talvolta accettare dalla Giustizia degli incarichi retribuibili e retribuiti nel modo, a dir poco, obbrobrioso, che esporrò più innanzi, ed accettarli solo perchè interessanti dal lato scientifico, magari con grave detrimento di altri interessi; chi, ripeto, è in grado di capire tutto ciò non ha bisogno di illustrazioni e di commenti, mentre nessuna argomentazione varrebbe a spiegare che cosa sia « l'amore dell'arte » a chi è incapace di provarlo.

A questo punto mi sovviene d'uno dei mille episodi della mia vita professionale. Moltissimi ricordano certamente il processo d'una dozzina d'anni fa contro un sottufficiale papalino, che, spacciandosi per un alto funzionario del Vaticano, incaricato d'impiantare nel quartiere dei Prati un vasto albergo di lusso per i pellegrini facoltosi, riuscì a truffare un'infinità dei migliori negozianti d'ogni specie. Scoperto ed arrestato, si finse còlto da paralisi. Ottenne, anche perchè ritenuto malato veramente, la libertà provvisoria. Era un simulatore di prim'ordine imitante perfettamente la perdita degli arti e della parola. Io fui incaricato di riferirne. M'accorsi ben presto del trucco, ma quegli frustrava a meraviglia tutti i miei tentativi di sorpresa. Io mi finsi allora più che mai convinto della sua disgrazia. Intanto cercai ogni indizio utile, interrogai il portinaio e riuscii a, sapere che il paralitico *mi-*

gliorato assai, usciva ogni sera e tornava a casa a notte inoltrata. Una sera riuscii finalmente a sorprenderlo.

Per parecchie ore me ne stetti disteso, nascosto, solo, sopra una scarpata confinante con la strada ch'egli doveva percorrere per tornare a casa, una delle ultime case, allora, del quartiere dei Prati di Castello. Finalmente per la via solitaria udii rumore di passi. Sussultai. Qualcuno cantarellava una canzonetta in voga. Sporsi il capo al livello della via: il viandante notturno s'avvicinava.

Quando mi fu dappresso, lo riconobbi al pallido chiarore di un fanale, Era l'amico. Saltai fuori e lo fermai. Chi lo crederebbe? Con una presenza di spirito straordinario continuò la commedia ed a segni mi fece comprendere che era uscito per prendere un po' d'aria! Lo lasciai andare, ma pochi giorni dopo lo colsi nuovamente mentre camminava benissimo per via parlando liberamente di affari. e più non gli fu possibile continuare nella sua simulazione. Ecco quanto possa « l'amore dell'arte ». Non mi soffermo su quest'argomento.

Piuttosto spenderó qualche parola intorno ad un'altra dote, assolutamente indispensabile anch'essa al medico legale, dato almeno l'infelicissimo sistema con cui funziona presso di noi la medicina al servizio della Giustizia.

È noto che una perizia medica, per quanto

giurata, e fosse pure elaborata dagli specialisti più competenti nella materia, non ha, come dovrebbe avere, alcun valore nel pubblico dibattimento, se non in quanto i periti stessi siano in grado di persuadere i signori giurati della verità scientifica sulla quale fondano le loro asserzioni. Donde la necessità nel medico-legale di essere fornito di una facilità di eloquio, di una chiara comunicativa, di una sicurezza nel parlare in pubblico, quale si può esigere in ogni altro oratore forense. Infatti, giacchè, purtroppo, l'assurdo sistema con cui funziona presso di noi la medicina legale, ammette nei pubblici dibattimenti le dispute peritali, occorre perciò che il medico legale, oltre che di limpida loquela, sia fornito altresì di una grande prontezza di spirito e di parola, la quale gli permetta di ribattere immediatamente le abili ed improvvise confutazioni degli avversari e i tranelli in cui si tenti di farlo cadere.

A nulla vale infatti l'avere emesso in una perizia un responso assolutamente conforme ai dettami della scienza, quando poi, dinanzi ai giurati, il perito non sappia eloquentemente sostenerlo, e si confonda e s'impaurisca all'irrompere di argomenti in contraddittorio, tanto più inaspettati quanto più erronei e spropositati, i quali per altro possono così riuscire a fuorviare la Giustizia.

E a proposito di questa facilità di eloquio necessaria al medico-legale, voglio notare qui un grosso guaio tutto proprio della sua professione

ed al quale, se vuol procedere imperterrito nella sua via, deve con grande forza di animo rassegnarsi.

Ogni cultore di qualsiasi arte o scienza, per poco che riesca ad emergere, deve inevitabilmente aspettarsi gli attacchi determinati dalla invidia, dalla gelosia di mestiere, dalla brutale concorrenza. Ma al medico-legale è riserbato qualche cosa di meglio. Avendo egli continua occasione di rilevare gli spropositi di colleghi non medici-legali, ai quali vennero affidati incarichi che non erano di loro competenza, spessissimo gli capita di dover mostrare tali spropositi, anche se il farlo grandemente e sinceramente gli dolga, e di essere quindi costretto, in piena udienza giudiziaria, di mettere que' suoi colleghi, per così dire, alla berlina, facendo far loro le più tristi figure. Il dono, quindi, di una facile parola, se gli è necessario da un lato, perchè egli possa intieramente compiere l'ufficio suo, dall'altro può anche essere per lui un dono gravoso, contribuendo, per necessità fatale delle cose, a creargli a poco a poco innumerevoli nemici. Chi può immaginare il cumulo di astii e di ringhiose vendette che in tale guisa, per il leggiadro modo con cui funziona da noi l'istituto delle perizie forensi, si va accumulando coll'andar degli anni addosso ad un medico-legale? Se questi non finisce con l'essere accusato per lo meno di furti e di assassinii è già una grazia! E se poi gli avvenga di avere con

tutta scienza e coscienza contribuito all'assoluzione, poniamo, di un agente dell'ordine imputato di avere assassinato qualche inclito promotore di disordini, in tal caso tutto quel cumulo di odî, anche se covato in anime di preti, farà presto a sfogarsi in ondate di vituperî sulle colonne dei giornali più rivoluzionarî; e, viceversa, se quello stesso medico dovesse contribuire alla condanna, poniamo, di un padre Ceresa, la stessa onda di vituperî viene allora a riversarsi su di lui dalle colonne della stampa clericale e reazionaria, depositatavi magari da immacolate anime socialiste rifulgenti dei più radiosi ideali! È vero tuttavia che dopo tutto ciò non mancano al medico-legale grandi soddisfazioni, nè mai gli vengono meno le amicizie delle anime intemerate.

Non occorre infine aggiungere che tutte le qualità necessarie per diventare medici-legali da me passate in rassegna riuscirebbero del tutto vane se in pari tempo non fossero accompagnate da una seria e vasta dottrina scientifica la quale, al pari dell'ignoranza, ha mille modi e continua occasione di rivelarsi.

A questo riguardo debbo notare che lo specializzarsi nella medicina legale non differisce affatto dallo specializzarsi in ogni altro ramo della medicina, perchè non mancano nelle nostre Università distintissimi professori anche in quella materia, e non è quindi difficile a chi si senta attratto da tale studio l'approfondirsi e distin-

guersi in esso, nello stesso modo con cui altri si distingue invece nella fisiologia, o nella patologia, o in qualsiasi altro campo della medicina e della chirurgia. Cosi lo studente il quale per ottenere la laurea presenti una tesi di medicina legale avrà fatto un primo passo per affermarsi in questa scienza, nella stessa guisa con la quale si annuncierà futuro oculista colui che presenti invece una tesi sopra una malattia degli occhi. Continuerà quindi a dimostrare la sua costante inclinazione per quella data disciplina, dando ogni tanto qualche saggio della dottrina in essa acquistata, sia con lavori e pubblicazioni scientifiche, sia con relazioni accademiche o con conferenze o qualsiasi altro dei vari mezzi che oggi più valgono a tale scopo; ma un passo veramente decisivo farà allorquando riesca ad ottenere in quella speciale disciplina la libera docenza che lo proclami ufficialmente capace non solo di esercitarla, ma pur anco d'insegnarla. Ciò non significa purtuttavia che il nostro aspirante sia divenuto perfetto medico-legale, perchè, come già dissi, non vi è forse altra scienza che al pari della medicina, in qualsiasi de' suoi rami, esiga altrettanta pratica associata alla dottrina, altrettanta arte accompagnata dalla scienza. È noto, infatti, che i così detti « luminari » per essersi dedicati esclusivamente all'insegnamento, tralasciando del tutto l'esercizio, sono di solito poco buoni pratici per quanto dotti e profondi teorici.

Ecco adunque tracciata la via diritta, la grande strada maestra, aperta a chiunque si senta di percorrerla per diventare medico-legale, ma alla quale per altro, e lascio a chiunque il giudicare con quale senso di giustizia, la S. V. non annette proprio alcun valore, poichè volle invece che all'arduo esercizio della medicina-legale sia concesso l'adito, in perfetta parità con qualsiasi medico più provetto, a ogni laureato che intenda di approfittare della facile, semplice, e molto sbrigativa scorciatoia di un turno di servizio annullativo di « ogni possibile preferenza ».

E per illustrare anche qui la cosa col mio stesso esempio ecco qui ora ciò che avviene. Nel 1886 conseguii il diploma di libero docente in medicina legale nell'Università di Napoli, e per ottenerlo, oltre alle varie prove pubbliche che sostenni, presentai il mio trattato originale sulle *simulazioni* (1) divenuto poi testo in tale materia, un grosso volume di circa cinquecento pagine, che mi costò e studio e fatica. Noto, anzi, poichè me se ne porge l'occasione, che ultimamente in una recensione intorno al libro del dott. Ingegnieros (2). vennero tributate le maggiori lodi a questo scienziato spagnuolo, come a colui che pel primo avesse studiato le simulazioni nei tre regni della natura, quale lotta per la vita, mentre questo studio si

(1) De Pedys N. — *Delle malattie simulate e del modo di riconoscerle e di scoprirne la frode.* Ancona, 1886.

(2) *La simulazione della pzzzia.* Fratelli Bocca, 1904.

puó trovare nella prima parte della citata mia opera pubblicata or son circa venti anni!

Ebbene, col turno di servizio propostomi dalla S. V., mentre io dovrei, poniamo, riferire sopra una lesione guaribile in otto giorni, viceversa lo studio di un complicato e difficilissimo caso di simulazione potrebbe toccare a chi di tale materia abbia appena udito parlare... forse dall'autore della surricordata recensione!

Giunto a questo punto della mia risposta, dovrei lasciare la S. V. a ruminare tranquillamente le varie osservazioni che mi sono permesso di sottoporre alla sua illuminata meditazione. Ma poichè intendo di dare a questa risposta la maggiore pubblicità, per invocare su di essa anche il giudizio della pubblica opinione, e poichè d'altra parte mi trovo ad avere provvisoriamente libera la penna dal consueto suo ufficio di stendere relazioni medico-legali e verbali di autopsie, e perizie psichiatriche, non credo inopportuno approfittare e della pubblicazione e delle imprevedute vacanze da Lei impostemi per esporre alcune altre considerazioni le quali, sebbene non siano in direttissima relazione con la circolare inviatami dalla S. V., nondimeno non sembreranno neppure a Lei — oso crederlo — nell'ora che volge, inopportune ed immature.



I Magistrati di fronte alla Medicina legale.

È cosa notoria che, a parte splendidissime eccezioni, la nostra Magistratura in generale è del tutto digiuna di studi sociologici, antropologici e psicologici, e, in particolar modo, di studi medico-legali; ma non è ugualmente noto che mentre in questi studî dovrebbero essere specialmente approfonditi i magistrati incaricati delle istruttorie penali, si mandano invece agli uffici d'istruzione quasi sempre gli elementi più scadenti, a cominciare da taluni giudici-capi che ignorano, per esempio, la differenza tra la « concausa » e la « responsabilità grandemente scemata » e confondono così gli articoli 47 e 366 del Codice Penale, proprio come se non riguardassero ben diversi fatti (1); giudici capaci di rivolgere ai periti le domande più strampalate, di sottoporre ai loro studî quesiti assurdi e bislacchi da far prendere dei famosi granchi alla povera Giustizia, ogni qual volta trovino dei periti da parte loro incapaci di rimettere i detti quesiti in carreggiata.

(1) Procedimento penale contro Pompei Salvatore — Giura Andrea parte lesa.

Così, o per causa di periti inetti, o per causa di giudici istruttori digiuni anch'essi delle speciali cognizioni che il loro ufficio richiede, i processi rovinati non si contano. Si domandi ai Presidenti delle Assise se capita loro spesso di esser soddisfatti del modo con cui sono istruiti, specialmente per ciò che riguarda la generica, i processi portati alle udienze. E si rivolga questa stessa domanda ai Procuratori Generali, i quali, allorquando funzionano da Pubblico Ministero, sono non di rado costretti a ricorrere al Presidente perchè faccia chiamare un medico legale per potere andare avanti! Anche pochi giorni fa questo avvenne precisamente nel Circolo Ordinario della Corte di Assise di Roma, e non occorre ch'io faccia il nome del Procuratore Generale il quale, avvedutosi che la generica era del tutto erronea, e che quindi sulle sue traccie la Giustizia andava a rotoli, dovette reclamare dal Presidente tale intervento. (1) Ma si dovrebbe domandare altresì agli eccellentissimi signori Ministri della Giustizia, perchè mai non si occupino di questi fatti, e perchè, invece di accontentarsi di sapere quante condanne e quante assoluzioni sono state pronunziate durante l'anno, non ricerchino qualche volta nei verbali delle udienze la ragione di quelle condanne e di quelle assoluzioni, e non s'interessino di scrutare segretamente i gravi incon-

(1) Procedimento penale contro Collevecchio Sante.

venienti che negli incartamenti processuali per difetto d'istruttoria, specie generica, s'incontrano, ed i gravi danni che ne derivano alla Giustizia ed alla pubblica morale.

Il giudice istruttore, ne convengono tutti, dovrebbe essere un magistrato che fino dall'Università si fosse in particolar modo dedicato allo studio delle anzidette discipline e non si fosse soltanto limitato, come per lo più avviene, ai puri principî del diritto e allo studio delle legislazioni e delle procedure. Il giudice istruttore dovrebbe avere un'intelligenza pronta e vivace, un intuito non comune, un equilibrio mentale perfetto; dovrebbe essere dotato di una critica severa, e infine possedere la ponderatezza — sorgente d'energia — e la fermezza necessaria affinchè i suoi giudizi non dovessero troppo spesso cambiarsi o modificarsi come deplorevolmente succede.

Abbiamo in Italia dei giudici istruttori così e non altrimenti formati? Certo ne abbiamo ed io stesso ne ho conosciuti e ne conosco; ma, bisogna pur dirlo, essi rappresentano la *rara avis* della specie. Di solito i magistrati inquirenti, appunto perchè del tutto ignari di nozioni medico-legali, volendo per orgoglio e per vanità, com'è proprio dell'ignoranza, fare mostra di sapere ciò che non sanno, dettano legge essi stessi al perito. Costui che per lo più è un sanitario scarso di dottrina medica — i migliori infatti non hanno bisogno di elemosinare perizie — e che di

medicina legale non ne sa molto di più dello stesso giudice, s'inchina all'autorità di lui, non fosse altro per tema di disgustarlo. Avviene anzi che quanto più un magistrato sia ignorante in fatto di scienze naturali e sociologiche, tanto più sia protervo e tenace nelle sue idee errate, e tanto più, quindi, voglia imporle al perito, il quale, incapace di disingannarlo con quelle cognizioni scientifiche medico-legali che non possiede, si lascia completamente rimorchiare; e così si piantano le prime basi disordinate, erronee, vacillanti, donde originano tutti i disastrosi processi che non hanno più neppure la forza di scandalizzare, tanto ormai il buon pubblico vi è abituato!

Che dire poi quando agli uffici d'istruzione vengono adibiti degli aggiunti giudiziari appena entrati nella carriera? Parrà incredibile, ma anche questo succede! Un avvocato prima di poter trattare cause difficili deve passare anni ed anni nello studio di un professionista valente; il medico, prima di curare gli infermi, deve trascorrere molto tempo di pratica negli ospedali; parrebbe così che il futuro giudice dovesse studiare qualche tempo nell'ufficio di un giudice anziano ed imparare sotto la sua direzione come si istruiscano i processi. Invece, appena il giovane laureato in legge ha ottenuta in un concorso la nomina di aggiunto giudiziario, viene di solito inviato subito ad esercitare la magistratura in qualità di vice-pretore, e, talvolta, dopo soli due o tre mesi, viene inse-

diato in un ufficio d'istruzione e persino — specialmente se dall'alto qualche raggio luminoso per lui splende — incaricato di rappresentare il Pubblico Ministero! Per quanto dotto e studioso esso possa essere, quale pratica, quale esperienza, quale avvedutezza può egli mai possedere in fatto di istruttorie processuali? E se chiamato a sostenere un'accusa come non rimarrà esautorato di fronte a vecchi ed espertissimi avvocati?

Il giudice in generale, quasi per naturale suggestione dell'ufficio suo, e figurarsi poi se appena esordiente, è proclive a correr dietro ai primi rapporti che ha ricevuto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dai Reali Carabinieri, rapporti il più delle volte erronei, non tanto per la limitata capacità di questi benemeriti funzionari, quanto pel fatto che costoro sono alla loro volta naturalmente proclivi a veder reati da per tutto ed a ravvisarli gravissimi quando sono leggeri, mentre viceversa allorquando non riescono a trovare la spiegazione di un fatto o se non giungono ad acciuffare subito il colpevole, allora, esagerando in senso opposto, preferiscono addebitare quel fatto a caso fortuito, e un omicidio senz'altro farlo diventare un suicidio.

Così avvenne nel famoso processo Salaris-Scopece di non lontana memoria. Il pretore accedendo al luogo del misfatto aveva condotto seco il primo medico in cui si era imbattuto nella prima farmacia trovata per via; questo medico

visitò il cadavere, rinvenne su di esso e descrisse particolarmente una ferita prodotta da istrumento incidente e perforante, e concluse..... per il suicidio. Al secondo dibattimento, che si svolse qui in Roma davanti al Circolo Ordinario della Corte di Assise, essendo stato domandato a quel perito come avesse potuto pronunciarsi per il suicidio mentre nella descrizione della ferita aveva registrato alcuni fatti i quali evidentemente manifestavano l'opera di mani altrui, egli ingenuamente rispose: « Io non sono medico-legale, ma invitato dal signor Pretore ad esaminare un cadavere non credetti di potermi rifiutare. L'Autorità di Pubblica Sicurezza e lo stesso magistrato erano talmente convinti che si trattasse di suicidio, e perciò insistettero tanto a dimostrarmi che suicidio doveva essere, che finii col consentire all'opinione loro; ma quanto alla ferita io non potevo cambiare i fatti osservati e perciò la descrissi quale la rinvenni, cioè prodotta da arma incidente e perforante! »

Presso a poco nella stessa guisa aveva risposto quel sanitario di cui già ho fatto parola, il quale aveva giudicata che fosse dovuta a suicidio la morte di Mariangela Buccetti, Interrogato dal giudice istruttore Mosca perchè avesse cosi leggermente giudicato, rispose: « L'idea espostami dal Sig. Pretore che si trattava di un suicidio mi trattenne dal fare tutte quelle minute indagini che avrei fatto se avessi potuto immaginare

che si trattava invece di un omicidio, e questa idea preconcetta era talmente radicata nell'animo mio che quantunque abbia benissimo veduto ed osservato quelle ferite, ne tenni però tanto poco conto a cagione della poca loro visibilità essendo imbrattate di sangue (!!!) da crederle anch'esse prodotte dalla caduta (1) »

Questa deplorevolissima condizione di cose impensierisce i magistrati d'intemerata coscienza i quali, anzi, tanto più se colti e versati nelle discipline surricordate, temono siffatti errori, e ben lungi dal ricorrere all'opera di quei periti, che della medicina legale solo si servono, per attenuare gli stiramenti dello stomaco, si affidano invece all'esperto medico forense il quale non solamente per la particolare sua scienza ed esperienza, ma anche nell'interesse della sua stessa fama, e per mantenere il faticato prestigio del suo nome, porta nell'esame di ogni quesito propostogli tutta la ponderatezza e l'attenzione di cui è capace. Egli sopra dati fisici inoppugnabili, non mai su rapporti di Autorità, o lasciandosi imporre da altrui erronee vedute, formula i suoi responsi che rimangono quindi intangibili, cosicchè non è possibile udire da lui delle risposte sul genere di quelle di cui ho dato or ora eloquentissimi saggi, e che troppe volte si sono

---

(1) Vedi procedimento penale contro Bianchi Giovanni — Corte di Assise di Roma (Circolo Ordinario) 21 novembre 1889.

udite con universale sorpresa nelle aule della Giustizia.

Insomma, nei processi per reati di sangue, o per qualsiasi altro reato che riguardi l'incolumità della persona, è sempre il medico legale che deve fare la luce e guidare il magistrato, non questi lui; giacchè siffatti processi quando si cominci col fondarli sopra una generica sbagliata debbono per necessità di cose riuscire disastrosi. Si dànno poi dei casi in cui è persino assurdo e ridicolo che il magistrato voglia intervenire con le sue vedute ad influire sul giudizio di un medico legale che conosca il fatto suo. Così, per esempio, come potrebbe interloquire un magistrato in una esumazione, quando gli stessi medici più insigni, i clinici più valenti, i più distinti specialisti vi si troverebbero molto imbarazzati, non avendo mai avuto essi motivo ed occasione di dover studiare cadaveri dopo varî mesi dalla morte? È questo uno studio di esclusiva pertinenza della medicina legale, non essendo richiesto da alcuna altra necessità sociale, ed io ricordo che allorquando si dovè procedere alla esumazione della salma del dottor Ceccarelli, medico del Sommo Pontefice Pio IX, essendone stato affidato l'incarico al chiaro professore Marchiafava, questi lo accettò a condizione però che fosse a lui aggregato un medico legale, dichiarando che di cadaveri sepolti da più mesi egli non aveva

pratica alcuna, ed infatti andai io stesso a coadiuvare l'opera sua.

Ecco, dunque, che i veri scienziati sono i primi a riconoscere la propria incompetenza nelle materie che non formano particolare oggetto dei loro studi: e doveva essere un Procuratore del Re quegli che siffatta incompetenza venisse a negare rîguardo alla medicina legale, abilitando imparzialmente ad esercitarla magari un non riuscito pediatra o un elettro-terapista che abbia chiuso bottega per fallimento!



Come funziona la Medicina-legale

Il novissimo provvedimento escogitato e adottato dalla S. V. avrà altresì un'altra ben naturale ma poco desiderabile conseguenza.

Ella ben sa, illustre sig. Procuratore del Re, quanto il pubblico gridi contro i periti medico-legali che nei Tribunali e nelle Corti di Assise sostengono ora l'accusa, ora la difesa, secondo che dall'una o dall'altra parte siano stati chiamati. Non si riesce infatti a capire, e ben a ragione, come vi possano essere due diverse scienze, o, per meglio dire, come la scienza possa indifferentemente prestarsi sia per sostenere le ragioni dell'accusa, come per sostenere quelle della difesa. Di qui la causa principalissima dello screditо in cui è caduta la medicina-legale, onore e vanto, un giorno, dell'Italia nostra; di qui le diffidenze universali contro i periti sempre e da tutti sospettati; di qui infine l'essere ormai essi diventati delle specie di *têtes à poing*, bersaglio delle contumelie ora dei Pubblici Ministeri, ora di certi procuratori generali poco studiosi delle scienze naturali, ora dei difensori o delle parti civili.

È facile quindi immaginare quanto dovrà ancora peggiorare tale stato di cose, ed a quale tono dovranno arrivare le grida e le proteste contro le cosidette «scienza di accusa» e «scienza di difesa» allorquando, per l'accresciuto adito dalla S. V. concesso alle più assolute incompetenze, si accresceranno naturalmente a mille doppi le cause di un fatto che già fin d'ora cotanto scandalo solleva. Ma quelle incessanti proteste, quelle grida che anche contro di me continuamente si rivolsero con detrimento di quella stima generale a cui ho diritto, e che da parte di quanti ben mi conoscono godo intiera, illimitata, assoluta; quelle proteste, dico, erompono dalle bocche del popolino e del numero infinito di coloro che, incapaci di vedere oltre la pura apparenza delle cose, sarebbero capaci di punire il fucile che ha ucciso e non colui che lo ha adoperato, e di fronte a certi stridenti e ripugnanti contrasti se la pigliano con coloro che debbono necessariamente subirli, e non sanno risalire alla causa che li determina la quale, nel caso in parola, si può ritrovare con tenue fatica nella enorme, ineffabile balordaggine dei nostri ordinamenti amministrativi.

Se fosse vero ciò che comunemente si crede, che cioè il medico legale va indifferentemente a sostenere sia l'accusa che la difesa, per esser chiamato ora dall'una ora dall'altra delle due parti, io avrei onta di appartenere a quella corpora-

zione di delinquenti che formerebbero in tal caso i medici legali, poichè per agire in simil guisa bisognerebbe essere del tutto destituiti di senso morale.

Ma la realtà delle cose non è in questi termini. Avviene invece che, al momento di mandare un processo al dibattimento, il Pubblico Ministero si avvede che la generica è erronea, ovvero è priva di qualsiasi fondamento perchè il perito di cui si è valso l'ufficio d'istruzione non si è affatto occupato di porre quella data lesione in rapporto col Codice Penale col quale la medicina è intimamente legata, come è ben noto, e come rilevava fin da' suoi tempi il Tiraquello: *Leges et medicina sunt velut cognatione quadam coniunctae.*

In tale stato di cose il Pubblico Ministero deve necessariamente ricorrere al medico legale perchè ricostruisca quella generica, illumini i giurati e resista agli attacchi della difesa, alla quale non pareva vero di trovarsi di fronte ad una generica vacillante e da ogni parte cadente.

Altra volta, poi, quello stesso perito viene invece invitato dalla difesa a dimostrare ai giurati quanto sia inattendibile la generica su cui è fondata l'accusa e quanto erronee siano le sue conclusioni. E che cosa fa anche in questo caso il medico legale? Esamina e studia la perizia inserita negli atti processuali, e solo quando la riconosca realmente erronea e antiscientifica, il che troppo spesso accade, accetta l'incarico e al di-

battimento dimostra l'assurdità di quella generica architettata da un infelice pel quale la perdita d'ogni diritto civile sarebbe il minor possibile guiderdone. Ma intanto il medico legale che una volta ha assistito e sostenuto l'accusa e in altra circostanza ha sostenuto invece la difesa viene screditato di fronte al pubblico che non penetra nella sostanza delle cose, mentre in entrambi i casi non solo egli ha agito coscienziosamente, ma anche provvidenzialmente, a tutto beneficio della Giustizia, la quale, senza l'intervento di lui, nell'un caso come nell'altro, avrebbe dovuto soggiacere, presso a poco come tra i selvaggi, sotto la grave mora della ignoranza bestiale. E di questo fatto che, in molti casi, rimane ancora l'unica salvaguardia della Giustizia si vorrebbe fare torto ai medici legali? Tutto ciò che nel contrasto sovraccennato v'è di ripugnante non spetta forse esclusivamente agli incredibilmenti stolidi ordinamenti che regolano, o, meglio, sregolano tale materia?

Vediamo dunque un po' come, grazie ad essi ordinamenti, funziona presso di noi la medicina legale la quale, appunto per la sua qualità di scienza, dovrebbe rimanere al disopra e al difuori di ogni controversia e di ogni dibattito giudiziario. Ripeterò cose risaputissime e già mille volte e da mille scrittori, ben di me più valenti, ripetute; ma il ripeterle ancora, il ripeterle sempre, il gridarle fino a che i sordi non abbiano udito, fino a che gli incoscienti non

riflettano, fino a che gli stolti non siano rinsaviti non sarà mai vana cosa, se pure a lungo andare soltanto i nostri figli o i figli dei nostri figli potranno trarne profitto.

Per chi conosce le sorti della pratica della medicina legale in Italia i resoconti di certi processi non destano affatto meraviglia. Sono anni ed anni che nei Congressi medici, nelle Accademie scientifiche, nelle stesse aule legislative si discute sull'ordinamento amministrativo della medicina forense. Gli uomini competenti potranno non essere del tutto d'accordo sulle riforme pur tanto semplici da attuarsi; ma in questo, intanto, tutti sono unanimemente concordi: che, cioè, con gli ordinamenti attuali non si possa più andare avanti, e che ritardando ancora una riforma radicale, che da tanto tempo s'impone, si giungerà a orrori tali da far sembrare bazzecole le assoluzioni scandalose come quella di Olivo e le condanne degne delle più barbare tenebre del medioevo, come quella dell'uccisore di bambini Carlino Grandi, il quale, essendo stato condannato a venti anni di lavori forzati, nonostante il concorde parere di tre dei più reputati alienisti italiani, Bini, Livi e Morselli, dopo che ebbe scontata la pena venne, con orribile ma inevitabile incongruenza, riconosciuto pazzo e rinchiuso nel manicomio di San Salvi. Come quella di Giordano da Ischitella imputato di triplice assassinio in persona della sorella gestante di sette

mesi, della nepote, e della cameriera, il quale secondo il giudizio dell'illustre prof. Virgilio ed il mio debole parere era un vero psicopatico allucinato, e per consequenza irresponsabile. Il Procuratore Generale invece sostenne che il Giordano era sanissimo di mente, e i giurati, seguendo le sue idee, esclusero la malattia mentale, cosicchè il disgraziato venne dalla Corte di Lucera condannato all'ergastolo.

Ebbene, (orribile a dirsi) dopo due mesi, dalla direzione della casa di pena, il Giordano, riconosciuto pazzo, fu inviato nel manicomio di Aversa ove morì (1).

Ho parlato di riforma radicale, ma riconosco di avere errato, perchè... si può riformare ciò che già esiste, mentre in realtà un ordinamento relativo alle perizie medico-legali non esiste affatto in Italia e aspetta tuttora chi lo crei proprio dal nulla! Pare incredibile ma così è! Nel nostro paese, dove si son fatte leggi e regolamenti perfino eccessivi, non vi è una legge, non un regolamento che provveda all'istituto dei periti forensi.

I codici stabiliscono i casi e le procedure in cui e con cui il magistrato deve chiamare un medico, ma non dànno alcuna norma intorno alla scelta del medesimo. Qualunque laureato in medicina e in chirurgia può esser chiamato in

(1) Gaspare Virgilio: *Un caso di triplice assassinio*, 1891.

qualunque procedimento penale e civile, e qualunque Procuratore del Re può a capriccio suo peggiorare sino alla ennesima potenza siffatta anarchia giudiziaria!

Che cosa avviene pertanto comunemente? Niente altro che questo: intorno a tutti gli uffici d'istruzione, intorno a tutte le preture si abbarbicano e vegetano, parassiti della Giustizia, degli acervi di medici divenuti noti al magistrato non certo per peculiari cognizioni medico legali, non per pubblicazioni scientifiche sulla materia e neppure per lunga pratica professionale perchè spesso si tratta, come ripetutamente già ho rilevato, di giovani appena laureati, i quali tutti invece vengono scelti perchè al magistrato furono raccomandati (oh! la piaga delle raccomandazioni!) per ragioni di amicizia, di parentela, di meriti... elettorali, per imposizione e timore di alti personaggi, spesso anche magistrati, qualche volta, infine, sebbene più raramente, per la pietà di un uomo che ha studiato e che nella tormentosa lotta per l'esistenza non riusci a scegliere un campo meno inglorioso e di più soddisfacenti vittorie, al fine di guadagnare quanto basti per l'esigenze della famiglia.

Questi medici, dunque, assidui postulanti delle briciole peritali largite dalla Giustizia, quando riescono ad ottenere un incarico vi si accingono con la stessa imperturbabile leggerezza, sia che si tratti della più ovvia e banale con-

statazione di traumatologia, sia che debbano invece affrontare le più intricate e difficili disquisizioni che si incontrano nella branca più ardua dello scibile medico: una sezione per sospetto veneficio, l'esame di un degenerato, il giudizio sullo stato di mente di un testatore, la constatazione di un delicatissimo fatto genetico che condurrà nientemeno che all'annullamento di un matrimonio, e via dicendo.

Non è necessaria l'esposizione dei risultati di tutto ciò. Informino tutti i processi penali e civili inquinati dall'opera di codesti mestieranti della medicina legale. Ma il pubblico che considera soltanto le perniciose conseguenze morali ed economiche di siffatto stato di cose, e non va certo a vedere come la Giustizia abbia reclutato i suoi periti, fa di ogni erba fascio, e, senz' altro, accusa tutti i cultori della scienza dei gravi danni dovuti esclusivamente al cattivo ordinamento o, meglio, alla mancanza di qualsiasi ordinamento di medicina giudiziaria.

Quale il rimedio?

Semplicissimo. Non v'è bisogno di alcun genio inventore che lo scopra, perchè è già conosciuto, non solo, ma anche approvato da quanti hanno studiato tale questione. Parecchi ministri guardasigilli lo hanno « preso in considerazione » ed anzi il compianto e illustre ministro Giacomo Costa, dopo di avere con lodevole pensiero chiesto il parere delle Facoltà di medicina, delle Società

e Accademie scientifiche, dei Consigli dell'ordine dei medici, della Magistratura e persino di singoli professionisti, ed io pure ebbi l'onore di numerose e lunghe conferenze in proposito, aveva preparato un disegno di legge per attuarlo, ma disgraziatamente la morte troncò la sua iniziativa.

Eppure quel rimedio non sarebbe neppure di difficile attuazione. Si tratta, è vero, di creare tutto *ex novo*, perchè, ripeto, una vera istituzione di medicina forense oggi non esiste; ma ciò è stato pur fatto per tante altre cose! Lo Stato deve non riformare, ma proprio fare tutto da capo, come ha fatto per l'igiene. Un bel giorno, quando la batteriologia e l'epidemiologia « rivoluzionarono » il campo dell'Igiene, lo Stato diede pur mano alla costruzione di tutto un organismo colossale che continuamente gitta nuovi germogli al sole. Laboratorî, istituti, medici provinciali, ufficiali sanitari, scuole speciali di perfezionamento, grandi stazioni di disinfezione, fabbriche di sieri, e via dicendo; tuttociò s'è sviluppato in pochissimi anni per la difesa della pubblica salute che è il primissimo tra i beni materiali della società. Ma ciò che si è fatto per l'Igiene perchè non si dovrebbe fare per la Giustizia che è il primissimo tra i beni morali?

Il rimedio, già sarà stato indovinato, sarebbe semplicemente l'istituzione, presso ogni distretto giudiziario, di un collegio peritale. Ad esso il ma-

gistrato dovrebbe sottoporre i quesiti che nelle cause penali e civili richiedono il responso della medicina legale, responso che una volta emesso non dovrebbe più essere oggetto di contestazione nè di discussione alcuna. Tutto al più si potrebbe esigere nei casi assai gravi, come del resto già voleva la legislazione pontificia, l'approvazione dalla Facoltà medica universitaria. Nessuno certo oserà asserire che in tal guisa ogni errore di generica sia per divenire assolutamente impossibile; ma è evidente che l'errore diventerebbe l'eccezione e non sarebbe più la regola, come avviene per il sistema attuale. Si avrebbe inoltre il beneficio di veder distrutto l'inqualificabile assurdo che livella il medico-perito al testimonio, contrariamente a ciò che venne fino dai primordi della civiltà riconosciuto: *medici proprii non sunt testes, quia magis est iudicium quam testimonium.* Infatti delle due l'una: o si ritiene che la scienza non conti nulla, e in questo caso meglio sarebbe abolire addirittura le Università, o si ritiene invece che la scienza abbia motivo di essere, ed allora, quando siasi presa ogni possibile garanzia affinchè il collegio peritale non possa accogliere altri se non sperimentati cultori della scienza medico-legale, si dovrebbero accettare senz'altro i suoi responsi dando ai medesimi il valore di *res iudicata.* Non è forse tale cosa già consacrata con la istituzione assai meno logica dei giurati, dove vediamo delle persone rispettabili, ma quasi sem-

pre incompetenti su ció che son chiamate a giudicare, dichiarare nero il bianco e bianco il nero? Eppure il verdetto deve essere per legge rispettato! Ora se la *res iudicata pro veritate habetur* quando è pronunciata da giurati designati dalla sorte, perchè non dovrebbe accertarsi per ciò che riguarda un fatto scientifico, quando il verdetto relativo sia emesso da un collegio competente che lo Stato ha tutti i mezzi di scegliere, di vagliare, di sindacare?

Non credo, del resto, che valga la pena di spendere ulteriori parole a favore di una riforma da tanto tempo invocata da tutti i medici, propugnata da tutti i giuristi, e che, come ne dà affidamento l'esperienza di altre più progredite nazioni, risulterebbe a vantaggio della Giustizia, conferendo in pari tempo autorità nuova e maggiore alle discipline mediche in questa parte del loro ufficio sociale. Non si tratta in fin dei conti che di una cosa semplicissima, ripeto: eliminare addirittura le perizie giudiziarie dalle aule dei Tribunali, trasportando in altra sede e disciplinando in modo più conveniente alla dignità della Giustizia e alla serietà della Scienza le discussioni tra periti. Al giurì popolare dovrebb'essere riservato soltanto di giudicare chi commise il reato, perchè lo commise, in che modo lo commise ecc., ecc., non ció che riguarda la generica, la quale, al momento del dibattimento, dovrebbe

essere già del tutto assodata ed inappellabilmente giudicata.

Nè per questa nuova organizzazione si può opporre l'ostacolo che sorge tanto spesso insuperabile e minaccioso quando si tratta di benefiche riforme; quello delle difficoltà finanziarie, poichè, all'opposto, l'istituzione dei collegi peritali sarebbe indubbiamente utile anche per l'Erario, per la disciplina delle spese relative alle perizie abbandonate, al pari di tutto il resto, come esporrò più innanzi, alla più completa anarchia.

Ho semplicemente esposto a grandi tratti in che cosa sostanzialmente consista la radicale riforma da tanto tempo invocata. Ultimamente, in occasione delle scandalose perizie del processo Modugno, anche la Facoltà medica dell'Università di Roma, unica forse che non si fosse ancora fatta viva in proposito, ha emesso voto essa pure affinchè venga una buona volta istituito questo invocato collegio peritale, e il voto della nostra Facoltà ha provocato delle pubblicazioni sui giornali cittadini; ma, a quel ch'io vidi, gli egregi loro autori, entrando nei particolari con cui la nuova istituzione dovrebbe funzionare, non si sono mostrati molto approfonditi nella materia. Troppe osservazioni pertanto dovrei fare se ora volessi anch'io prendere in esame le modalità di detto funzionamento: quindi mi riserbo, se mai, di farle a suo tempo, il giorno, cioè, in

cui dai voti platonici si passi ad una seria volontà di provvedere.

Ma poichè, purtroppo, la deliberazione delle più semplici riforme si complica da noi e si rende difficile come se si trattasse di dare fondo all'universo, e gli studi in proposito richiedono delle eternità, perchè non si potrebbe nella vana attesa, di fronte all'incalzare del danno, provvedere intanto con una « leggina » la quale almeno cominciasse a statuire qualche norma circa la scelta dei periti giudiziari, esigendo titoli che dimostrassero qualche capacità teorica e pratica nella medicina forense, e sottraendo cosi una buona volta la loro scelta all'arbitrio di criteri esclusivamente soggettivi, al capriccio delle simpatie od antipatie personali e alle trovate più o meno geniali di taluni Procuratori del Re? Perchè non si comincia intanto col creare un Istituto (reale non apparente) di perfezionamento per i medici che si vogliano dedicare alla pratica della medicina-legale, nella stessa guisa che si è creato un Istituto superiore d'Igiene per quelli che aspirino a diventare medici provinciali, e persino un Istituto di Sanità militare per quelli che vogliano diventare medici militari? Tutto ciò, non v'ha dubbio, varrebbe a rimediare in parte alla mancanza di quel collegio peritale che è nei voti di quanti hanno studiato seriamente la questione delle perizie giudiziarie. Si tratta di un provvedimento che forse potrebbe essere preso con un

semplice decreto, ed intanto escludendo dal servizio della Giustizia i periti che non offrissero speciali garanzie di capacità verrebbero certamente a diminuire l'enorme quantità di spropositi peritali, e, con grande vantaggio dell'Erario, anche le revisioni di perizie, e si abbrevierebbero di molto certi processi che si trascinano in istruttorie sulle quali il tempo accumula la polvere, col bel risultato che allorquando giungono al dibattimento nessuno più ricorda il delitto e l'orrore da esso suscitato, a tutto beneficio e gloria del reo che cosi ne ottiene ogni possibile scusante. Si otterrebbe insomma con questo primo e urgente provvedimento proprio l'opposto di ció che si avrà indubbiamente con quello preso dalla S. V., illustre Signore Procuratore del Re, e che ha dato motivo a questo mio scritto: si otterrebbe dico, e si otterrebbe subito, un notevole risparmio di tempo, di lavoro, di denaro. Ma, leggo nello splendido libro di un *yankee*, *La Terza Italia* (1) libro che ogni italiano amante della patria dovrebbe leggere e meditare: « L'Italia conosce tante belle cose, e le insegna al resto del mondo; nell'arte di risparmiare il tempo e la fatica è ancora.... all'asilo infantile! »

O che dobbiamo dunque, come i Russi, aspettare che vengano ad insegnarcela.... i Giapponesi?

(1) *La Terza Italia — Lettere di un Yankee tradotte e annotate da Federico Garlanda.* pag. 255, Biblioteca della Rivista « Minerva », N. 14. 2ª edizione — Roma, Soc. Editr. Laziale, 1905.



La tariffa giudiziaria.

Prima di arrivare alla conclusione di questa mia apertissima e non breve risposta, voglio ancora approfittare della occasione per dedicare qualche parola a quella vergogna che è la tariffa giudiziaria, con la quale vengono rimunerate le perizie medico-legali; vergogna deplorata e stimatizzata, fin da quando apparve, da tutti gli uomini più insigni del Parlamento, del Foro, della Stampa, che l'avevano considerata; tariffa iniqua, indecorosa, avvilente, ma contro la quale invano tutti i Congressi medici succedutisi da quel tempo in poi, tutte le adunanze e le Associazioni mediche, tutti gli Ordini sanitari, tutti i singoli professionisti si sono continuamente opposti ed hanno instancabilmente, insistentemente, vibratamente protestato. Nessun legislatore ha mai accolto voti e proteste, nessun guardasigilli si è mai ricordato di essere altresì il ministro della Grazia e della Giustizia!

L'attuale tariffa giudiziaria penale, che è ancora semplice decreto, e che fin dal suo nascere fu definita dal professore Giuseppe Berruti « una

vera immoralità amministrativa » data nientemeno che dal 23 dicembre 1865! Essa vige dunque da quarant'anni in tutta la sua fastosa munificenza non ignorata certo dai governanti, ma che val la pena di far conoscere anche al pubblico il quale vede tante cose in ruina senza saperne le cause.

Vuole sapere il buon pubblico come viene retribuita dalla « Giustizia » l'opera del medico-legale? Le occorre, per esempio, un autopsia, la quale se anche fatta come scienza non vuole, richiede pur sempre maggior tempo e maggior lavoro che non tanti atti operatorî chirurgici, ed una fatica ingrata, per molti ributtante, pericolosa sempre? Una sezione cadaverica col taglio della calotta cranica e l'asportazione della massa encefalica, con l'apertura delle altre cavità splacniche, con l'esame dei visceri, ecc., ecc.; tutto questo lavoro, assai spesso lungo e faticosissimo, viene rimunerato, verbale di perizia compreso, con l'egregia somma di lire sei: **dico lire italiane sei**! Credo che non si stenterà a prestarmi fede se asserisco che costa di più al medico la sola arruotatura dei ferri!

E se per andare a compiere questo incarico tanto lucroso, il medico, che non può rifiutarsi (art. 210 del Codice Penale), dovesse servirsi della ferrovia, avrebbe il rimborso del viaggio, ma in terza classe, e se la località ove devesi accedere manca di ferrovia allora l'indennità è di **sette cente-**

simi per chilometro. E un guaio di tale specie gli può capitare da un momento all'altro, interrompendogli e perturbandogli gli affari e gli interessi; e provocando sempre diatribe a cui l'opera del medico, anche se perfetta, potrà essere bersaglio.

Ma è possibile? esclamerà il lettore cui fossero del tutto ignote le munificenze della tariffa in parola. Ma è possibile? Dov'è il facchino, dove lo sguattero, il lustrascarpe, lo spazzaturaio che si rassegni ad accettare pel suo più o meno nobile ufficio una così ignobile rimunerazione?

Un momento. La tariffa è quella che è, promulgata, come dissi, quarant'anni or sono; e poichè la tariffa è proprio così, a meno che il magistrato non sia disposto a pagare del suo, il medico non può sperare un centesimo di più, qualunque sia l'importanza dell'opera sua. Ma siccome sarebbe assai più facile trovare chi regali l'opera propria, anzichè trovare chi la venda a prezzi cotanto spudorati, ecco subentrare anche qui, come in tutti gli altri ordinamenti della nostra burocrazia, il così detto «arrangiamento», termine putrido, ben degno della cosa che esprime, regalato dal gergo della caserma alla lingua di Dante, poichè ha ormai acquisito il suo bravo diritto d'italianità sebbene non ancora consacrato dalla Crusca!

E qui mi è necessario aprire un'ultima parentesi:

Se l'Italia, riuscita a liberarsi dallo straniero

ed a costituire la propria unità, cadendo poi dalla padella nella brace, fosse divenuta preda di qualche altro suo nemico, mille volte più feroce, fosse caduta in potere di qualche Nemesi ultrice che da secoli covasse l'odio più atroce contro di essa, fosse stata gettata in balia di chi avesse avuto tutto l'interesse di corrompere, di rovinare, di assassinare questa povera terra nostra; fosse anche stato costui il Genio del male in persona, non sarebbe riuscito ad inventare nulla di più idoneo a tale scopo delle leggi amministrative che, a vergogna e danno dell'Italia, furono perpetrate ed applicate da quanti dal 1860 in poi si sono succeduti nel governo della cosa pubblica!

Non si pensi che io esageri: non v'è che da osservare.

Si considerino, per esempio, le nostre leggi fiscali. Il pagare le pubbliche imposte fu in ogni tempo e in ogni paese civile considerato come primo dovere del cittadino, e il non pagarle nè più nè meno che un furto. In Italia, invece, chiunque trovi il modo di defraudare l'esattore compie una prodezza che tutti ammirano e di cui lo stesso defraudatore non si vergogna.

Ciò è ben naturale perchè, dal momento che il nostro sistema fiscale è non un equo e sensato riparto di contribuzioni, ma un continuo agguato, talvolta una vera spoliazione, una feroce rapina, il sottrarvisi non è più mancanza al proprio dovere, ma è legittima difesa che nes-

sun confessore si rifiuterebbe di assolvere nelle più timorate coscienze. Si comincia così a radicare il principio ormai altamente sentito tra noi che « rubare allo Stato non è rubare » e l'immenso danno morale che ne deriva al paese può leggersi meravigliosamente descritto nel libro sopra citato *La Terza Italia* (1). Nè danno morale soltanto, chè enorme è altresì quello di ordine sociale ed economico, posto in evidenza dall'autore di questo libro. E così come le leggi fiscali sono tutte le altre leggi amministrative italiane. Si doveva fare una legge sulle pensioni? Si è cominciato con lo stabilire che per aver diritto alla pensione l'impiegato governativo debba avere compiuto venticique anni di servizio e sessantacinque di età. Fin qui buona o cattiva la disposizione, magari durissima, *dura lex sed lex*, non vi sarebbe nulla da dire.

Ma siccome, limitata a quei termini precisi ed intangibili, la legge non si sarebbe prestata ad alcuna corruzione, ad alcuna immoralità, bisognava pure aggiungere qualche cosa che anche per questa via contribuisse in qualche modo a putrefare l'anima della nazione. Si è quindi aggiunto che qualora compiuti i venticinque anni di servizio l'impiegato non abbia ancora sessantacinque anni di età, può tuttavia ottenere la pensione in caso di malattia « debitamente con-

(4) Op. cit. pag. 47

statata ». Ora qual'è l'impiegato, per quanto fisicamente e moralmente sano, il quale, volendo ritirarsi dopo venticinque anni di servizio, non riesca a far « debitamente constatare » una qualsiasi sua infermità? Vi sarà mai qualcuno che pensi a diminuire la sua stima per colui il quale avendo quasi del tutto perduta, poniamo la sua potenza visiva, la ricupera miracolosamente appena abbia ottenuto, la pensione? Lo scopo, adunque, della legge che, stabilendo i sessantacinque anni di età, tendeva ad impedire l'eccessivo numero dei pensionati ancora validi al servizio, non è affatto raggiunto. Meglio certo sarebbe stato per questo scopo economico non fissare limite alcuno di età ed elevare invece il numero degli anni necessarî per acquistare diritto alla pensione; ma in tal modo la legge diventando cosi semplice e precisa non sarebbe più stata, come pare debbano essere tutte le nostre leggi amministrative : fonte di corruzione e d'immoralità

Si esamini qualsiasi bilancio, non solo di Ministeri, ma di qualunque Istituto governativo e non se ne troverà uno che, grazie ai moralissimi regolamenti e ordinamenti che li reggono, possa chiudersi nettamente. limpidamente, lealmente, senza storni, senza simulazioni, senza sotterfugi.

Che più? Lo stesso esercito, che, secondo una opinione già molto diffusa, sarebbe la grande

scuola morale della nazione, è in realtà una scuola profondamente immorale, dappoichè sono in esso costretti ad « arrangiarsi » persino i giovani più onesti che non avrebbero mai sognato di dover un giorno metter le mani sulla roba altrui! Per chi non lo sapesse « l'arrangiarsi » nell'esercito, di dove appunto, come ho già notato, è venuta questa elegantissima parola, consiste specialmente nel rubarsi tra commilitoni gli oggetti di corredo di cui si è privi. E bisogna striderci; chi non impara ad « arrangiarsi » è meglio che s'impicchi addirittura! Quale insegnamento morale, quale elevamento di carattere ne venga al paese non è chi non veda. Certo, anche nell'esercito il furto, sia pur lievissimo, è severamente punito; ma, purché non ci si faccia cogliere, la cosa in sè è tutt'altro che disprezzata. « Arrangiatevi! », intima il caporale al soldato, il sergente al caporale, e su su, di mano in mano, per i varî gradi della gerarchia. Chi meglio sa riuscirvi, anzichè disonore, acquista fama di avvedutezza e di furberia, e del resto, si sa, in questo genere di cose, tutto sta nel fare i primi passi!...

Chiusa la parentesi, vediamo ora se l'edificante tariffa, di cui ho dato un saggio, non conduca ad una morale simile. Alla morale dell' « arrangiarsi » non solo debbono giungere necessariamente, infatti, i periti — è il caso di dirlo — per legittima difesa; ma vi giungono anche i magistrati che non hanno altro modo di retribuire

equamente i lavori da essi ordinati; vi giunge lo stesso Ministero il quale ad ogni richiesta di un magistrato per un maggiore compenso per un lavoro straordinario fatto da un perito risponde, precisamente come il sergente al caporale, l'eterno e moralissimo « Arrangiatevi! ».

Vengo senz'altro a un esempio pratico.

Un giorno dovetti recarmi in provincia di Macerata e col giudice istruttore accedetti in un paesello ove era avvenuto un infanticidio. Dalle prime indagini risultava che il neonato era stato dato alla luce circa un mese prima, ma non appena venne da me esaminato mi avvidi subito che doveva essere stato partorito da pochi giorni, a meno che quel cadaverino non fosse stato conservato in una ghiacciaia o in altro luogo di assai bassa temperatura. Accusata del misfatto era la *perpetüa* del parroco. La stanza di lei comunicava con la sagrestia e quindi con la chiesa. Ora io osservai sul pavimento di questa una pietra sepolcrale, la quale, per l'apparenza ancor bianca del cemento che la circondava, mostrava di essere stata mossa di recente.

È noto che una volta i cadaveri si seppellivano nelle chiese e in modo assai sbrigativo. Si sollevava la pietra sepolcrale, si toglieva il cadavere dal feretro, si calava nel carnaio comune e si ritappava il fetido buco. In questo modo, coll'andar dei secoli, nel sotterraneo della chiesa in parola erano stati deposti, a quanto risultava

dai registri municipali, oltre tremila cadaveri. Avendo io dunque comunicato al giudice certi miei sospetti, questi, nonostante l'opposizione del parroco, ordinò un'ispezione della sepoltura. Naturalmente il genere d'indagine da praticarsi richiedeva l'opera del medico legale. Fatta quindi sollevare la pietra sepolcrale mi feci legare io stesso ad una corda e munito di una lampada fui calato nel sotterraneo, ma arrivato al fondo di esso tosto dovetti farmi trar fuori perchè i cadaveri, non disfatti e ischeletriti, ma perfettamente saponificati, non reggevano il peso del mio corpo e bisognava affondare in essi come in una molle melma. Chi conosce che cosa sia il fenomeno, in date condizioni abbastanza comuni, della saponificazione dei cadaveri, saprà anche rendersi conto della grande difficoltà che veniva quindi a presentare l'impresa a cui mi accingevo. Prima di ridiscendere pertanto mi munii di un paio di stivaloni che mi riparavano anche le coscie e che potei avere da un cacciatore il quale se ne serviva per la caccia nelle paludi. Così vestito e difeso anche dalle possibili escoriazioni, fattomi di nuovo calare nel sotterraneo, procedetti senz'altro alla difficile e faticosa perlustrazione.

Mi avvidi ben presto che altri, non molto tempo innanzi, lo aveva percorso perchè la lampada di cui ero provvisto mi faceva benissimo scorgere delle impronte rimaste a intervalli regolari su quella compatta massa di corpi; im-

pronte che non erano completamente scomparse. Procedendo come meglio potei su quelle traccie giunsi al fondo del sotterraneo dove la mia attenzione fu attirata da una macchia scura che a mala pena si poteva distinguere sullo strato di cadaveri che fin là giungeva, ma, avvicinato ad essa il lume, mi avvidi che si trattava di grumi di sangue sparso da poco tempo, e quindi ancora facilmente riconoscibile.

Ne raccolsi quanto più potei, e portando meco quel corpo di reato, che valse poscia a illuminare il processo con piena confessione dei colpevoli, tornai a rivedere il sole.

Il giudice che aveva assistito al mio lavoro che ben si poteva dire « straordinario », tanto esorbitava dagli ordinarî incarichi peritali; il giudice che ben aveva potuto apprezzare l'importanza del reperto, ne fece relazione al magistrato superiore, il procuratore generale Biffi, il quale alla sua volta ne riferì al Ministero affinchè si trovasse modo di rimunerare, in via parimente eccezionale, quella mia fatica. La risposta ministeriale, formulata con bei giri di frasi burocratiche, era in sostanza nè più nè meno che il solito italianissimo « arrangiatevi ! », risposta quale, del resto, fu sempre fatta ai magistrati ogni volta che ingenuamente ripeterono analoghe domande.

Vediamo dunque in che cosa consiste, per ciò che riguarda siffatte spese di giustizia l'ormai classico « arrangiarsi ».

La tariffa delle rimunerazioni peritali è quella che abbiamo veduto, ma le spese sono spese, e poichè sul conto di esse quando abbiano avuto il visto e l'approvazione dell'autorità inquirente, non vi è più nulla da ribattere, l' « arrangiarsi » in tale faccenda consiste precisamente nell'escogitare queste spese, nell'arrotondarle e nell'esagerarle per quanto sia decentemente possibile, in pieno accordo coi magistrati. Così nel caso, sopra riferito, annuente e complice necessaria la magistratura, fu messa in conto un abbondante dose di sostanze antisettiche, e soltanto ricorrendo a siffatta finzione si potè rendere meno indecorosa la retribuzione che per quel mio lavoro mi sarebbe spettata a norma di tariffa.

Diversi anni or sono fui citato dal P. M. a comparire all'Assise di Perugia come periziore in causa di veneficio per fosforo che, in una bevanda di acqua calda, era stato propinato ad una puerpera. Il Presidente di quella Corte, cav. De Vecchi, sorpreso della irrisoria somma che, pur concedendomi il massimo compenso, avrebbe potuto assegnarmi, d'accordo col P. M. m'invitò a fare qualche esperimento in udienza unicamente affinchè pel disturbo avuto non dovessi rimetterci di tasca. Pensai di presentare ai Giurati un bicchiere d'acqua calda nel quale feci sciogliere delle teste di fiammiferi, per mostrar loro che l'odore non era tanto forte da farne avveduta la vittima. La spesa da me incontrata per siffatto esperi-

mento era, come è facile immaginare, addirittura insignificante, tuttavia potei grazie ad essa presentare al Magistralo una noterella di spese, la quale da esso vidimata valse a compensarmi della perdita che altrimenti avrei dovuto incontrare.

In altri casi, sempre per potere presentare conti che possano in qualche modo equilibrare le cifre irrisorie delle rinumerazioni peritali, si fanno esami batteriologici, o analisi chiniche, o lunghe ricerche anamnestiche che si potevano risparmiare. Per una perizia che si potrebbe sbrigare in poche settimane, si chiedono mesi di tempo, e se poi è necessaria, come spesso avviene, una controperizia, i periziori, alla loro volta, per potcr ottenere il maggior numero possibile di « vacazioni », chiedono al magistrato un periodo di tempo ancor più lungo, cosicchè il processo verrà tratto innanzi per mesi ed anni !E si danno poi anche i bei casi in cui avendo il perito realmente bisogno di un periodo di tempo abbastanza lungo per compiere, ad esempio, una perizia chimica per la quale occorra una interminabile preparazione dei visceri asportati da un cadavere, o per stabilire confronti fra diverse minutissime preparazioni, da ripetersi magari infinite volte, in un esame di microscopia, il magistrato non vi crede; ma immagina dell'esagerazione nella richiesta di tempo fatta dal perito, cosicchè anche il perito

più onesto con l'inqualificabile sistema vigente deve rassegnarsi a passare per disonesto!

Insomma è tutta una ricerca continua e seccantissima di espedienti, di strattagemmi, di finzioni e di rassegnazioni, a cui è costretto a ricorrere il perito medico-legale se non vuol rimanere derubato del compenso dovuto alle sue fatiche; indecentissimo e dannosissimo sistema al quale, d'altra parte, deve prestarsi dal canto suo il magistrato se non vuole invece rendersi complice di quel vero furto di opera che viene sancito dalla tariffa giudiziaria!

A questo proposito il dottor Nicola Caprara nella sua Relazione presentata nello scorso ottobre all'Assemblea generale dei sanitari della provincia di Campobasso, scriveva:

Ma non è legge da trebbio quella che sancisce — *sit venia verbo* — parecchie gherminelle, tra le quali il mendacio delle note di somministrazioni o esagerate o addirittura non fatte, **che ci concede la pietà del magistrato** integerrimo e di cuore, il quale, sentendo tutto lo scherno e l'ingiuria, cerca riparare così l'ironia dell'irrisorio compenso? Ed è qui che, grato e riconoscente, mi si impone il dovere d'inviare reverente ossequio a tutti quei magistrati e a tutti quei funzionarì i quali, con rettitudine di mente e di cuore, cercarono, per quanto era in lor potere, di lenire ed alleviare l'ingiuria ed i danni. Così facendo vengo altresì ad obliare quei pochi nei quali non ho saputo se avessi dovuto prima inorridire in loro della insipienza della mente e della pravità dell'animo, oppure della incommensurabile loro voracità... (1).

(1) Caprara N. — *Della tariffa giudiziaria relativa alle perizie medico-legali.* Relazione all'Assemblea generale dei sanitarî della provincia di Campobasso, 2-3 ottobre 1904 — Campobasso, Tip. De Gaglia 1904.

Questi pochi a cui allude il dottor Caprara si trovano più sovente tra i magistrati di grado superiore, e ne consegue che là dove giunge ed impera ciò ch'egli qualifica per « insipienza della loro mente e pravità dell'animo loro » la posizione dei periti medico-legali diventa del tutto insostenibile, anche perchè i magistrati inferiori non osano di solito, per eccessiva timidità, opporsi e ribellarsi neppure agli ordini più insensati di siffatti autocrati.

Perchè bisogna notare che se da un lato il sistema delle gherminelle e dei mendaci, sistema che tutti debbono riconoscere vergognoso, permette tuttavia al perito che ha ricevuto un incarico di ottenere, sotto una forma o sotto una altra, il compenso che gli è dovuto, dall'altra non dappertutto nè da tutti i magistrati questo sistema è ammesso, e si giunge allora a qualcosa di turpe addirittura.

Di fronte alle incalzanti circolari ministeriali che raccomandano insistentemente le più strette economie nelle spese di Giustizia, non mancano magistrati i quali, premurosi soltanto della propria carriera e restii quindi allo stimolo di qualunque altra considerazione, non solamente lesinano, con uno zelo feroce addirittura, sui conti delle spese, ma cercano di frodare in tutti i modi, con criteri fiscali di incredibile esosità, i compensi, già cotanto meschini, dovuti ai periti. Il dottor Caprara nella citata relazione giunge a con-

statatare il « truffamento di vacazioni, di pernottazioni, di soggiorni » e la denegata mercede per le perizie definitive e le intermedie, le cui retribuzioni taluni magistrati pretendono già soddisfatte con quella concessa per una prima perizia relativa allo stesso fatto. Ed io aggiungo che col sistema del turno di servizio, per le perizie di lieve importanza già da qualche tempo attuato qui in Roma nelle preture, avviene fin d'ora che il medico chiamato a pronunciare un giudizio definitivo sopra un fatto circa il quale la relazione di perizia era già stata presentata da un altro medico, in servizio quindici giorni innanzi, per il suo disturbo non prenderà nulla, perchè il compenso fu già percepito... da quell'altro medico! Così in Roma come in tutta Italia, il medico potrebbe per faccende di Giustizia, fare cinquanta visite a un infermo per il derisorio compenso dovutogli per la prima! « Ma questa è truffa spudoratissima, esclama il Caprara, chè il poverello togliendoselo dalla bocca, mi dà la lira, o per lo meno una dozzina di uova quando lo visito! »

Che cosa avrebbe dunque detto l'egregio relatore se avesse conosciuto gli eccessi di fiscalismo a cui da qualche tempo in qua si è arrivati nel distretto giudiziario di Roma, dove per la sua vicinanza l'azione del Ministero che quegli eccessi promuove ed incoraggia diventa tanto più efficace? Guai al Magistrato che, in tutto e per

tutto amante della Giustizia, volesse applicarne i dettami anche nelle retribuzioni di lavori peritali!

Circa due anni or sono, avendo io eseguita per incarico di questo Tribunale una perizia di molta importanza, mi diressi al Procuratore del Re che aveva allora avuto l'incarico di sopraintendere alle tassazioni periziali, Magistrato giovane, ma distinto per dottrina e bontà d'animo e domandai a lui stesso consiglio circa la somma che avrei potuto onestamente domandare per quel mio lavoro, dichiarandogli in pari tempo che mi sembrava troppo avvilente il sistema invalso che costringe i periti a domandare tre per ottenere uno, perchè, infatti, qualunque sia la domanda viene sempre falcidiata di due terzi! Egli mi rispose che, in quel breve tempo che l'incarico di sentenziare circa le retribuzioni peritali rarebbe rimasto a lui, alle domande giuste ed oneste non avrebbe sottratto neppure un centesimo; ed io non mancai di fargli i miei rallegramenti per l'ottima iniziativa, ma non potei trattenermi dall'assicurarlo che ne avrebbe avuto delle amarezze. Presentai pertanto l'onesta domanda di quanto ritenevo mi spettasse e il magistrato integerrimo l'approvò completamente.

Non passò gran tempo e venni a sapere che il Ministero aveva mandato una nota molto acre contro il nuovo sistema applicato dalla R. Procura riguardo alla tassa delle perizie!

L'attuale Procuratore del Re, quello stesso a cui è diretta la presente aperta risposta, può, al

contrario, aspettarsi i più alti encomi. Basti il dire che per ciò che riguarda le vacazioni, egli vuole si tenga conto anche della mezza ora; ad esempio se dal verbale risulta che un perito ha occupato sette ore nell'operazione peritale, egli anzichè assegnargli lire sei per l'autopsia ed altre lire sei per due vacazioni in eccedenza, gli accorda lire sei per l'autopsia e lire quattro e cinquanta per una vacazione e mezza in eccedenza, avendo lavorato sette ore anzichè otto, Per le spese poi relative ad operazioni peritali egli ha stabilito, a scopo economico, la tassativa somma di lire dieci; qualunque sia l'operazione, si tratti cioè di una semplice ispezione necroscopica, ovvero si tratti di un'autopsia durata magari otto ore, per lui tutti i casi sono identici, precisamente come tutti i medici sono buoni a un modo per la Giustizia da lui amministrata! Le spenda o non le spenda, dieci lirette per la vettura, per l'arruotatura dei ferri, per i disinfettanti, per la biancheria, per il sapone, per tutte le spesuccie insomma, il perito le ha sempre. Ma se per caso occorressero, supponiamo, qualche spugna, o qualche vaso e dell'alcool per conservare un pezzetto di cadavere, o dei reagenti per eseguire immediatamente sul cadavere qualche reazione chimica, il perito dovrà rimettere di tasca sua la maggiore spesa; e se poi non intende di fare questa elemosina alla Giustizia, tanto peggio.., per essa! Sarà mandato assolto un assassino? Sarà condannato un innocente? Che im-

porta? Ciò che maggiormente preme al sig. Procuratore del Re si è di mostrare il suo grande zelo per le economie continuamente raccomandate dal Ministero. E si avessero almeno in compenso dei grandi benefici economici per l'Erario dello Stato! Nemmeno questo si ottiene, perchè con siffatte lesinerie da trecche, nei processi che passano inosservati si riesce, è vero, « a far la cresta » alle mercedi dovute per lavori peritali; ma intanto, nonostante tutte le circolari ministeriali passate e future, le centinaia di migliaia di lire se ne vanno allegramente nei grandi processi messi in iscena con stomachevole teatralità!

Si crederà che la fissazione di dieci lire per qualsiasi spesa peritale rappresenti il colmo di un fiscalismo non so se più insensato che obbrobrioso. Qui a Roma v'è di peggio ancora! A nessuno, penso, sarà mai passato per la mente, entrando in un negozio per spendervi pochi soldi, di farsi rilasciare dal negoziante la relativa ricevuta. Ritengo, anzi, che a tale pretesa il negoziante avrebbe tutto il diritto di reagire perchè, se prendesse piede, il commercio minuto diventerebbe impossibile. Ebbene qui in Roma, il perito medico-legale che acquista, per esempio, cinquanta centesimi di soluzione di sublimato corrosivo, deve adesso farsi rilasciare dal farmacista la ricevuta per presentarla al magistrato; ed è facile ove si tratti di una sommetta alquanto maggiore, che il fornitore venga chiamato dal magistrato stesso *ad audien-*

dum verbum. Egli, con quella premura che simili chiamate rendono doverosa, accorrerà all'ufficio del Procuratore del Re dove vedrà mettersi sott'occhio la ricevuta da lui rilasciata al perito, perchè la Giustizia vuole assicurarsi se la firma è autentica!

Durante il processo della sedicente contessa Ubaldelli, fui incaricato dal Presidente del Tribunale, cav. Bianchi, dei provvedimenti igienici necessarî affinchè avvocati, giudici, cancellieri, ecc. potessero conferire con la detenuta che era affetta da malattia contagiosa. Per attenermi, quindi, alle norme prescritte dal regolamento sanitario dovetti fare acquisto di disinfettanti, e, stante la presenza del cancelliere, non pensai neppure a farmi rilasciare una ricevuta dal venditore. Ebbene nella nota, che in seguito presentai, mi furono bensì accordate due vacazioni, e cioè lire sei, per il lavoro da me eseguito, ma quanto alle spese in lire sette e cinquanta non se ne volle tener conto perchè non erano accompagnate dalla ricevuta; così sentenziò la S. V., Sig. Proeuratore del Re, che neppure assisteva al dibattimento; ed io, vergognandomi di dover andare a domandarla alla Farmacia Bruti ove avevo acquistato i disinfettanti, preferii rimetterci quelle poche lire!

Non potendosi supporre che simili provvedimenti siano stati adottati proprio in odio e vituperio della intiera classe medica di Roma, bisogna pensare che siano stati invece consigliati da qual-

che soperchieria perpetrata o tentata da taluno di quei mediconzoli, sui quali mi sono ripetutamente intrattenuto, e della cui opera la Giustizia non disdegna servirsi.

A questo proposito ricordo che nell'anno 1898 fui invitato dal cav. Tempestini, allora Giudice istruttore ed ora Consigliere d'Appello, e la cui dottrina tutti conoscono, ad eseguire nel Campo Verano l'esumazione del cadavere di V. M., a condizione peró che le spese fossero ristrettissime. Risposi che le spese costituiscono una cosa di fatto e che quindi non mi riguardavano. La Giustizia con le mie indicazioui poteva acquistare l'occorrente, attenendosi alla circolare ministeriale 1872, e le spese potevano cosi ammontare dalle 150 alle 200 lire, come appunto a me era sempre accaduto di spendere in simili casi. Il distinto Magistrato, annoiato forse dalle infinite circolari e dai continui sospetti, preferi sbarazzarsi dell'incarico e riconsegnò le carte al Giudice capo, il quale le passò ad altro Magistrato che ora trovasi ancor esso consigliere di Corte d'Appello.

Questi incaricò dell'esumazione un perito il quale per procedere con la massima economia, come vivamente gli aveva raccomandato il Magistrato, pensò di porre i visceri in semplice acqua! e cosi confezionati i barattoli li fece trasportare all'ufficio dei corpi di reato presentando per questa prima operazione una nota di L. 187,50.

Di quei visceri bisognava fare l'analisi chimica, e a tale scopo il detto Magistrato li consegnò al distinto Chimico prof. Luigi De Cesaris, il quale fu assai sorpreso di trovarli conservati in pura acqua. In seguito a' suoi reclami dovette nuovamente intervenire l'esimio perito che aveva fatta l'esumazione e che presentò una seconda nota, intitolata: *Rinnovo di liquido di conservazione dei visceri appartenenti al cadavere di V. M.* Quest'altra nota ascese a L. 234,20. Siccome poi il De Cesaris aveva trovato mancante tra i visceri il cervello, organo importantissimo nelle perizie tossicologiche, lo reclamò ; e allora l'ufficio inquirente tornó col perito al cimitero ove venne eseguita una seconda esumazione per raccogliere il cervello che il perito non aveva creduto opportuno di asportare nella esumazione precedente, perchè in preda alla putrefazione! Per quest'ultima operazione egli presentó una terza nota di L. 139. Totale L. 560,70, e non occorrono commenti.

Di questi fatti potrei rilevarne molti altri che qui tralascio per brevità ma che potranno essere oggetto di speciali considerazioni in altra mia meno affrettata e più esauriente pubblicazione su questa materia, Qui aggiungo ancora che il verificarsi di tali fatti, i quali cotanto avviliscono la classe medica, è un motivo di più perchè i lavori peritali non vengano più oltre affidati alla cieca, come si va facendo, ma siano dati invece,

esclusivamente a quei medici i quali, oltre che di capacità, offrono per la stessa posizione acquisita, una garanzia morale di cui taluno di quei mediconzoli potrebbe esser privo; e in ogni modo nulla può scusare certi atti così poco riguardosi, anzi altamente sconvenienti, adottati senza distinzione contro tutti i medici chiamati a servire la Giustizia.

Ed a riguardo della tariffa giudiziaria per le retribuzioni peritali, non voglio tralasciare un'altra considerazione che mi sembra anch'essa di qualche importanza perchè varrà, se non altro, a mostrare come venga inteso in Italia il supremo principio della indipendenza dei magistrati.

Nella detta tariffa oltre l'indicazione delle varie rimunerazioni spettanti ai periti a seconda dei vari lavori peritali, è stabilita altresì la forma a cui si deve attenere il magistrato nella concessione di esse. E l'articolo 74 dice in proposito: « *Viste vere,* le somministrazioni, ecc. esse saranno vidimate dal Giudice inquirente che *eseguisce l'incombente;* e nel caso che alle operazioni peritali assistesse anche il Pubblico Ministero, le dovrà vidimare anche lui. »

È questa una disposizione assai logica, perchè per poter dichiarare « Viste vere » bisogna avere realmente veduto; e perciò quando il Pubblico Ministero è rimasto chiuso nel suo ufficio e non ha assistito alle operazioni del medico-legale, non

avendo visto nulla, è naturale che nulla abbia da vidimare.

Se non che, or sono circa dodici anni, il Pubblico Ministero cominciò ad intromettersi nelle funzioni della magistratura inquirente, e mentre prima era il Giudice istruttore che indicava al Pubblico Ministero la somma con cui si doveva retribuire una data perizia della quale egli, conoscendo bene il processo, era in grado di valutare la maggiore o minore importanza; e mentre prima d'allora mai il Pubblico Ministero aveva modificato gli opinamenti emessi in proposito dal Giudice istruttore, come pure mai aveva pensato a falcidiare le note delle spese che giungevano al suo ufficio, d'allora in poi per l'attrito che sorse fra le due Magistrature, a cagione appunto della suddetta invasione di funzioni, la differenza tra gli opinamenti degli uni e degli altri giunse al punto che quando il Giudice istruttore diceva **cento** il Pubblico Ministero sistematicamente rispondeva **venti**! Si finì così che i Giudici istruttori, riunitisi, deliberarono di comune accordo, di non mettere mai più il loro « opinamento o visto » alle domande di retribuzioni e alle note di spese peritali, perchè non volevano più oltre subire l'onta di essere in quel modo quasi dichiarati capaci di fare a mezzo coi periti, e di essere insomma considerati come disonesti.

D'allora in poi le spese di Giustizia, invece di essere vidimate a norma di legge, dal magistrato che

le ha « viste vere » furono sempre vidimate dal Magistrato che non ha veduto nulla; e questo sistema ha continuato sino alla venuta della S. V., illustre signor Procuratore del Re, a cui è diretto questo scritto. Ella, appena insediato nell'ufficio, esordì richiamando i signori Giudici istruttori all'antica usanza, prescrivendo ad essi di esprimere il loro opinamento nelle note delle retribuzioni e delle spese peritali, ma mentre da una parte impartiva questo giustissimo ordine, dall'altra invitava gli stessi Giudici istruttori a intendersela con lei prima di emettere quell'opinamento. Consultare il superiore prima di opinare significa semplicemente dover opinare come vuole il superiore. Ne seguì ciò che naturalmente doveva seguirne. Quando i signori Giudici si avvidero di essere ridotti, per ciò che riguarda questi opinamenti, a dover fare la parte di pure e semplici marionette, quelli che avevano dell'amore proprio e sentimento di dignità continuarono come prima a non opinare più; le pecore, invece, si sottomisero e si contentarono di dare come proprio l'opinamento altrui, a tutta gloria ed onore della famosa indipendenza dell'italiana Magistratura!

Non v'è dunque da meravigliarsi se quanto ho esposto relativamente alle retribuzioni dei lavori peritali, ha finito con l'esser causa di gravisssimo malcontento nella classe medica per ciò che riguarda i suoi rapporti con l'amministrazione giudiziaria. Le conclusioni a cui arriva il dottor

Caprara nella citata sua relazione sono a tale proposito molto eloquenti:

La questione del dovere, egli dice, sorpassa tutte le altre, ma non è mica men vero che un principio di giustizia sia qui sconosciuto e che l'insufficienza notoria noccia, oltre che all'esercizio della medicina-legale ed agli interessi materiali, grandemente alla dignità di una classe benemerita e nobilissima. Ed a questo punto, stimati colleghi, mi permetto di esclamare non dover idealizzarsi troppo questo benedetto dovere del medico... Professione è lavoro libero; il medico in mille modi e casi si trova nell'obbligo di lavorar gratuitamente e lo farà onestamente, lietamente, scrupolosamente, obbedendo alla sua coscienza. È una missione santa la sua, la cui benefica influenza si estende a tutta la società; ma costringere un uomo a rimetterci nel lavoro compensandolo con un ludibrio di tariffe innominabili; è una vera occasione d'indurlo a simulare una causa che si opponga al compimento del suo ufficio.

Il dott. Ranfaldi nel primo Congresso medico siciliano, fece una brillante e severa comunicazione *sulla tariffa delle perizie medico-legali nelle cause penali*, dichiarandola patente violazione dei nostri indiscutibili diritti, grande ingiustizia della legge, contraria ad ogni più elementare principio di equità, di moralità e perfino di senso comune, proponendo, onde cessi questo indecentissimo stato di cose, addirittura lo sciopero, che tante belle cose, anche irragionevoli, ha fatto ottenere ad altri operai le mille volte a noi inferiori.

A questa idea dello sciopero si associò il dottore Caprara nella relazione ai medici della provincia di Campobasso, idea che per conto mio non approvo perchè, troppo ingenuamente, forse, sono pur sempre fiducioso che giunga finalmente

al Governo qualcuno che una buona volta provveda; ma che una idea simile possa porre salde radici in una classe sociale intellettualmente elevata, qual'è quella dei medici, è cosa abbastanza significativa; e non so che altro si aspetti per constatare il grado d'indignazione a cui si è arrivati. D'altra parte, le ragioni che il Caprara adduce per associarsi all'idea dello sciopero, per ora in gestazione, non si possono dire prive di fondamento.

Or come mai, egli prosegue, non ostante questa incessante e continua agitazione, si è rimasto tanto sotto questo scherno, sotto questa ingiuria? Eppure è una classe potente la nostra, necessaria, rispettabilissima, che si potrebbe imporre e dar da pensare a non pochi... Noi, stimati Colleghi, oltre all'essere rimasti nel campo dei lamenti platonici e nella cerchia delle aspirazioni inerti e passive, siam privi interamente — che giova nasconderlo? — di *solidarietà,* che vive ed è tenuta alta in classi a noi assai inferiori,.. Ed è naturale che non ci si paghi, che ci si neghi rispetto e considerazione, che ci si sfrntti, che si ponga in non cale la nostra dignità. Con la solidarietà di classe si dà da pensare, s'impone — veh! per cose eque e sante — a Ministri, a Senatori, a Deputati, a funzionari di ogni sorte; noi invece, non solidali — intendo noi Sanitari di tutta Italia — alla carlona, o per interessi individuali o di combriccole, mandiamo alla Camera deputati i quali, dopo aver provveduto ai propri negozii di ogni sorte, o restano ivi per anni muti, o di tanto in tanto, per farsi sentir vivi belano qualche sciatteria, data e ricevuta con le forme più corrette della ormai nota rettorica parlamentare... Ed è a qualche collega Ministro, ed è ai nostri Colleghi passati e presenti della Camera e del Senato, che si deve principalmente biasimo e rampogna, chè l'ingiuria, l'onta e lo scherno stanno ancora per essi.

Io credo che non vi sia medico in Italia, il quale abbia avuto occasione di servire la Giustizia, che non sia pronto a sottoscrivere a queste parole. Se si pensa che non vi è Congresso o adunanza di medici in cui queste cose, con espressioni più o meno energiche, non siano ripetute, v'è da domandarsi seriamente per provvedere i governanti aspettino proprio di esservi costretti!

Ed ora poche parole di conclusione.





Conclusione.

In omaggio al trito adagio *ne sutor ultra crepidam,* io, come si è visto, mi sono occupato soltanto dei gravi inconvenienti e degli incalcolabili danni che si verificano nell'Amministrazione della Giustizia per ciò che si riferisce ai rapporti di questa con la medicina; mentre altri danni e altre vergogne avrei potuto facilmente rilevare in essa, danni e vergogne assai gravi, dei quali, anche recenti scandali, hanno svelato l'esistenza.

Ma se, dopo aver dimostrato — ed a parer mio chiaramente, perchè a base di fatti — l'urgente necessità di pronti rimedî a tanti mali; se dopo di avere additata altresì la facilità, la semplicità, la praticità di quei rimedî da tutti i savi e onesti uomini invocati e proposti; questo mia scritto, che vorrebbe essere un vero grido di allarme, lascierà invece, come suol dirsi, il tempo che trova, ebbene, pazienza! Non io esclamerò che la patria andrà in rovina proprio perchè non si è voluto dare ascolto alla modestissima mia

voce! Mi si concederà di dedurne tuttavia che la incapacità nel fare una legge che, per il bene della Giustizia, sancisca finalmente qualche norma semplice, pratica, sensata, nelle funzioni del medico-legale, manifestando l'impotenza dei nostri legislatori a reagire contro un male constatato, sarebbe sintomo di gravissimo perturbamento nel nostro organismo governativo, dimostrerebbe che la nave dello Stato, per ignavia di chi ne dirige il timone, se ne va alla deriva, incontro a chissà quali vortici e quali bufere!

Quanto poi all'inconsiderato provvedimento che ha dato occasione al mio scritto, rivolgendomi di nuovo alla S. V., illustre signor Procuratore del Re, credo di non potere altrimenti meglio conchiudere se non invocando nella S. V. l'uomo veramente superiore, che sa riconoscere il proprio sbaglio quando gli avvenga di errare. Non capita spesso nè a chiunque l'occasione di avere questo sommo vanto di rimediare ad un male involontariamente prodotto. Rinunciare a questo vanto sarebbe come riconoscere che lo sproposito o il delitto, donde quel male è generato, è stato deliberatamente voluto!

Ripari dunque, signor Procuratore del Re, ritirando il suo imparziale quanto dannoso provvedimento, esigendo anzi nella misura della sua giurisdizione che « ogni possibile preferenza », sia invece concessa alla notoria, alla provata, alla riconosciuta capacità.

Questo io Le chiedo in nome della Giustizia, a vantaggio della Giustizia, e convinto che di questa mia aperta risposta dovrà essermi grato, se lo avrà indotto ad ovviare ai danni che ad essa Giustizia verrebbero dalla completa soppressione della medicina legale, conseguenza diretta e inevitabile di quel suo deplorevole provvedimento, « null'altro aggiungo — dirò col Perticari, — ben sapendo che è delitto raccomandare la Giustizia ai suoi medesimi sacerdoti! » (1).

---

(1) PERTICARI — *Lettere inedite,* nella collezione di Autografi della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanueie



Postilla

Mentre stava per andare in macchina l'ultimo foglio ricevetti un modulo a stampa firmato « D'ordine del Giudice Istruttore G.... « col quale modulo ero invitato a « prestare la mia opera alla giustizia penale dal 27 luglio al 3 agosto 1905 »

Sebbene adunque io non mi sia curato affatto di « dichiarare in iscritto se accettavo di prender parte a un turno di servizio » come mi era stato proposto con la circolare da me riportata al principio di questo opuscolo, ed alla quale soltanto ora, rispondo con la presente pubblicazione, e sebbene io non mi sia in alcun modo preso cura di farmi iscrivere nei ruoli di detto turno di servizio, tuttavia sembra che questa mia renitenza non abbia valso a farmi dispensare dal servizio medesimo, ma a quanto pare venni in quei ruoli iscritto di ufficio.

Ora io domando. Si tratta forse di una misura generale presa contro i renitenti, o si tratta invece di una singolare eccezione di cui io sono vittima nella mia qualità di specialista medico-legale.

Nel primo caso ritiro la gratitudine che avevo espressa per l'Illmo. Signor Procuratore del Re, ritenendo che la meravigliosa militarizzazione della medicina da lui ideata, egli l'avesse subordinata ad un arruolamento volontario, e non già l'avesse imposta con un arruolamento obbligatorio.

Se poi si tratta di una singolare eccezione fatta a mio riguardo, poichè questa eccezione non può essere dovuta ad altro che alla mia speciale qualità di medico-legale, debbo in questo

caso constatare che mentre causa della famigerata circolare si fu il voler evitare possibili preferenze, in realtà io verrei così ad averne una che si tramuta in una evidentissima coercizione.

Se si è riconosciuto che io sono medico-legale, sia di mediocre o sia di grande valore, intendo di essere riconosciuto come tale tutto l'anno e non già a periodi fissi; perchè quella qualsiasi valentia che io posso avere nella scienza medico-legale, che con ogni diligenza e con grandissimo amore da trentacinque anni coltivo, sarà sempre, come sempre è stata a disposizione della Giustizia ogni volta che essa creda possa tornarle giovevole, ma non si può pretendere che il mio sapere sia tale soltanto in epoche e giorni stabiliti, precisamente come sarebbe assurdo, anzi ridicolo, lo stabilire che uno sia scienziato, o sia intelligente, o sia virtuoso esclusivamente dal giorno tale al tale altro!

E' noto l'aneddoto di quella celebre artista di canto, che, invitata a cantare dinanzi al re di Prussia, dichiarò che non vi sarebbe andata se non a certe condizioni, alle quali quel re osservò che non avrebbero sottostato neppure i suoi marescialli. La cantante rispose: Dite a Sua Maestà che faccia cantare i suoi marescialli.

Il sig. Procuratore del Re ha invitaio i medici di Roma che desiderano servire la Giustizia, a iscriversi in apposito elenco nel quale viene loro fissato un turno di servizio. Ebbene, all'invito di prestare la mia opera alla giustizia penale dal 27 luglio al 3 agosto, io rispondo: Chiami a simile servizio quei medici che sono andati... a farsi iscrivere!

Prof. Cav. Nicola De-Pedys.

Roma, 25 luglio 1905.

Tip. Editrice Moderna, Via del Giardino, 114.

[illegible]
Comm.re Luigi Lucchini in segno
profonda stima.

N. De-Luzy